

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

811° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 22
2 ^a - Giustizia	» 30
5 ^a - Bilancio	» 39
7 ^a - Istruzione	» 44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 55
10 ^a - Industria	» 88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 89

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 7 ^a (Istruzione)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 93
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	» 98
13 ^a - <i>Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i>	» 99

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 100
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)**

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

14^a Seduta*Presidenza del Presidente della 7^a Commissione*

SPITELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.**La seduta inizia alle ore 16,05.***IN SEDE DELIBERANTE****Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività
scolastiche e formative italiane all'estero (2637)**

(Discussione e rinvio)

La senatrice FALCUCCI riferisce brevemente alle Commissioni riunite, facendo presente che il disegno di legge n. 2637 è stato presentato successivamente all'inizio dell'esame del disegno di legge governativo n. 1731; tuttavia il Comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge n. 1731 ha tenuto conto, nei propri lavori, anche del testo presentato dai senatori del Gruppo comunista-PDS. Ella propone quindi che l'esame di tale disegno di legge venga anche formalmente congiunto a quello del disegno di legge governativo.

Le Commissioni riunite convengono e pertanto la discussione del disegno di legge n. 2637 prosegue congiuntamente a quella del disegno di legge n. 1731.

**Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane
all'estero (1731)****Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività
scolastiche e formative italiane all'estero (2637)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa - relativamente al disegno di legge n. 1731 - nella seduta dell'11 ottobre 1990.

Il presidente SPITELLA illustra i lavori del Comitato ristretto, facendo presente che il testo predisposto in tale sede è stato inviato alle Commissioni competenti onde acquisirne i pareri. La Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica, che il Ministero degli esteri ha predisposto. Tuttavia il Tesoro non vi ha apposto il necessario visto, segnalando che il disegno di legge finanziaria 1992 aveva soppresso l'accantonamento già previsto dalla precedente legge finanziaria. Conseguentemente la relatrice si è fatta carico di modificare il testo, anche al fine di evitare ogni aggravio di spesa. Da ultimo il Governo ha prospettato l'opportunità di ulteriori modifiche.

La relatrice FALCUCCI afferma che, nelle presenti condizioni politiche, l'obiettivo da perseguire è l'approvazione almeno da parte del Senato di una riforma così attesa; in tal modo, nella prossima legislatura il disegno di legge potrà essere nuovamente approvato con la speciale procedura accelerata prevista dal Regolamento del Senato. Ribadisce quindi che durante i lavori del Comitato ristretto, dei quali sottolinea il clima quanto mai costruttivo, si è tenuto conto del disegno di legge n. 2637 anche se non ne era stato ancora formalmente avviato l'esame. Il testo elaborato supera una logica di mera assistenza alle comunità italiane all'estero e - in stretto raccordo con la recente riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero - intende promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana con ogni strumento. In questo modo, fra l'altro, si risponde in forme più moderne ed efficaci anche alle esigenze delle comunità italiane all'estero. Dopo aver illustrato il riordino delle competenze spettanti al Ministero degli esteri, osserva che nell'impiego del personale si intendono favorire vari tipi di collaborazione; per quanto riguarda l'insegnamento scolastico, l'istituzione di scuole all'estero è solo una delle forme di intervento possibili, dal momento che il testo intende favorire lo sviluppo di scuole bilingui, abilitate a rilasciare titoli validi sia nell'ordinamento italiano che in quello dello Stato ospitante. Una norma transitoria disciplina il passaggio alla nuova normativa per il personale e introduce meccanismi più rigorosi per la selezione, secondo un criterio di equilibrio fra rinnovo delle risorse umane e garanzia di continuità.

In conclusione, ritiene che le Commissioni riunite debbano impegnarsi per concludere positivamente l'esame della riforma, sia pure accettando la necessità di non prevedere alcuna spesa aggiuntiva.

Il senatore NOCCHI afferma che il testo del relatore rappresenta in maniera sufficientemente equilibrata gli orientamenti delle principali forze politiche che si sono impegnate a favore della riforma, pur facendo presente che su poche ma significative questioni il Gruppo comunista-PDS mantiene una posizione autonoma. Ricorda che, dopo la riforma degli Istituti di cultura, il Parlamento si era posto l'obiettivo di predisporre un'organica regolamentazione di tutte le attività educative all'estero, rifuggendo da un mero riordino dei corsi previsti nella legge n. 153 del 1971. L'impostazione su cui si fonda il testo supera la semplice tutela delle comunità italiane all'estero, a favore di un'ispirazione multiculturale, che impegnerà fortemente l'Italia tanto negli interventi da effettuare presso gli altri Stati, quanto in quelli nel proprio

territorio, a fronte dell'accresciuto fenomeno dell'immigrazione. Illustra poi alcuni emendamenti al testo della relatrice, volti fra l'altro a prevedere l'educazione permanente e a regolare meglio la figura dei lettori d'italiano. È contrario inoltre alla prevista diminuzione degli organici, che rischia di ridurre lo spazio d'intervento dello Stato a favore dei privati.

Fa presente infine che dall'area di lingua tedesca sono giunte da molti comitati di famiglie italiane segnalazioni estremamente preoccupate in ordine allo scadente livello dell'attività scolastica ed al pericolo di un ulteriore peggioramento. In Italia, oltretutto, le cattedre di tedesco vanno progressivamente diminuendo; occorrerebbe quindi un intervento speciale in materia. Conclude invitando il Governo a fornire indicazioni chiare in ordine alle implicazioni finanziarie del disegno di legge.

Il sottosegretario VITALONE esprime un sincero ringraziamento per l'impegno del Comitato ristretto e della relatrice, che hanno condotto ad elaborare un testo quanto mai aderente alle nuove esigenze delle comunità italiane all'estero. Dal momento che sono state conseguite ampie e sostanziali convergenze sugli aspetti qualificanti del disegno di legge, confida in una sollecita approvazione, per mettere a frutto il lavoro compiuto negli ultimi mesi, offrendo al futuro legislatore un testo puntualmente definito. Conclude manifestando la piena disponibilità del Governo ad assecondare tale sforzo ed avverte di aver predisposto taluni suggerimenti per modificare il testo.

Il presidente SPITELLA propone quindi di effettuare un esame preliminare degli articoli predisposti dalla relatrice, al fine di pervenire ad una nuova stesura che la relatrice stessa trasmetterà alle Commissioni competenti ad esprimere il parere.

Le Commissioni riunite convengono e si passa quindi all'esame preliminare dell'articolo 1 del testo unificato predisposto dalla relatrice.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori NOCCHI, FIORET e la RELATRICE, questa accoglie due modifiche proposte dal Governo e l'emendamento 1.1 del senatore Nocchi in una diversa formulazione.

Si passa all'articolo 2, in relazione al quale la RELATRICE dichiara di accogliere gli emendamenti 2.1 e 2.3, lievemente modificato, nonché una delle due proposte di modifica suggerite dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta non può proseguire a causa dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite 3^a e 7^a torneranno a riunirsi domani, mercoledì 8 gennaio 1992, alle ore 15, in sede deliberante, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1731 e 2637.

La seduta termina alle ore 17.

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731) Nocchi ed altri: Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637)

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, promuove, come contributo allo sviluppo di relazioni multiculturali, la conservazione e la diffusione dell'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane, nonché ogni altra iniziativa educativa.

2. Il Ministero degli affari esteri (MAE), in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione (MPI), persegue i fini di cui al comma 1 in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree geografiche ed in particolare:

aa) assicura tutti gli interventi idonei a corrispondere agli obiettivi finalizzati a favorire i processi di integrazione scolastica, professionale, culturale, nell'area della Comunità europea;

a) favorisce l'integrazione di cittadini italiani all'estero nelle strutture scolastiche e formative, anche di livello superiore ed universitario, dello Stato ospitante;

b) promuove l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero utilizzando, anche mediante apposite convenzioni, le comunicazioni TV via satellite e le tecniche di insegnamento a distanza;

c) agevola l'inserimento e il reinserimento scolastico e sociale dei cittadini italiani emigrati all'estero che intendono rientrare in Italia e delle loro famiglie;

d) contribuisce allo sviluppo culturale e professionale dei cittadini italiani adulti, sia per favorire un adeguato inserimento sociale nello Stato ospitante, sia in vista di un loro eventuale rientro in Italia;

e) favorisce la prosecuzione degli studi, secondo l'ordinamento scolastico italiano, da parte dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro.

Art. 2.

(Forme di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promossi e stipulati accordi internazionali bilaterali e multilaterali,

nonchè iniziative comunitarie, volti a realizzare ogni utile collaborazione con le strutture scolastiche e formative degli Stati ospitanti. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla presente legge, favoriscono, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività:

a) interventi diretti all'insegnamento curricolare o parallelo della lingua e cultura italiane a favore di alunni frequentanti scuole dello Stato ospitante;

b) attività di sostegno tendenti a favorire l'effettiva integrazione nelle strutture pre-scolastiche, scolastiche e formative anche di livello successivo alla scuola dell'obbligo, nonchè in quelle universitarie, dei cittadini italiani all'estero e dei loro figli;

c) il funzionamento di scuole statali all'estero;

d) rapporti con le scuole non statali italiane all'estero;

e) il sostegno al funzionamento di sezioni italiane presso scuole internazionali, scuole straniere e scuole europee;

f) l'organizzazione, ai vari livelli di conoscenza e di specializzazione, di corsi di lingua e di cultura italiane;

g) l'organizzazione di corsi riservati a cittadini italiani adulti per la preparazione alla licenza elementare e media, nonchè per la loro elevazione culturale, al fine di un migliore inserimento sociale e professionale;

h) la presenza di docenti e lettori di lingua italiana presso istituzioni universitarie straniere;

i) iniziative di aggiornamento, disposte d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione, per il personale *ata*, direttivo e docente italiano e straniero e per la formazione e la specializzazione nella lingua e nella cultura italiane di linguisti stranieri;

l) iniziative di sperimentazione metodologico-didattica secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, comma 10, avvalendosi anche di strutture scientifiche e pedagogiche dello Stato ospitante;

m) istituzione di cattedre di lingua e cultura italiane presso le università degli Stati ospitanti.

Art. 3.

(Funzioni del MAE)

1. Le competenze attribuite dalla presente legge al MAE sono esercitate dalla Direzione generale per le relazioni culturali.

2. Il MAE, di concerto con il MPI, ogni triennio definisce, previo parere del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) espresso ai sensi e nei termini dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1990, n. 1338, nonchè della commissione di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401:

a) gli indirizzi programmatici da perseguire nel triennio successivo, articolati per tipologie d'intervento, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse aree geografiche e delle esigenze emerse dall'attività svolta;

- b) i criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse;
- c) i criteri per la definizione e la verifica delle convenzioni da stipulare con enti ed istituzioni di privati, di cui al successivo articolo 5.

3. Il MAE presenta ogni triennio una relazione al Parlamento, riassuntiva dell'attività svolta, anche mediante convenzioni, nelle diverse aree geografiche.

4. Al perseguimento delle finalità della presente legge concorrono, nel quadro degli indirizzi programmatici definiti dai capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari con le modalità di cui all'articolo 4 della presente legge, gli Istituti italiani di cultura all'estero disciplinati dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 4.

(Funzioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari hanno la responsabilità delle attività di cui all'articolo 2 della presente legge, rispettivamente, per il coordinamento e l'indirizzo in tutto lo Stato ospitante e per l'indirizzo, l'amministrazione e la vigilanza nella circoscrizione consolare di competenza.

2. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari acquisiscono, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, comma 4 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come sostituito dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, il parere motivato ed obbligatorio dei Comitati italiani all'estero (COMITES) sull'indirizzo da seguire per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e sull'utilizzo delle risorse finanziarie.

3. Gli uffici consolari, tramite i servizi di cui al successivo comma, promuovono e realizzano, nel rispetto delle leggi dello Stato ospitante e con particolare riferimento alle lettere a), b), c), f), g), i) ed l) dell'articolo 2, ogni possibile forma di partecipazione collegiale alla programmazione e alla valutazione delle specifiche iniziative da parte degli interessati alle stesse e del personale docente in esse utilizzato.

4. Per l'espletamento di quanto connesso all'applicazione della presente legge, ove sussistano le condizioni e nei limiti delle disponibilità, sono costituiti, per collaborare, rispettivamente, con il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare:

a) presso la rappresentanza diplomatica, un servizio di rilevazione della domanda formativa, di coordinamento ed assistenza tecnica per le attività scolastiche ed educative diretto da un ispettore tecnico;

b) presso l'ufficio consolare, un ufficio per le attività scolastiche ed educative, diretto da un preside o da un direttore didattico appartenente al contingente di cui all'articolo 9.

5. I servizi e gli uffici di cui al comma 4 hanno, in particolare, il compito di:

a) coordinare l'attività nello Stato ospitante o nella circoscrizione, organizzando ad ogni livello, ogni possibile forma di partecipazione

collegiale alla programmazione delle attività ed alle iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;

b) promuovere e mantenere i contatti con le realtà scolastiche dello Stato ospitante e con gli enti che collaborano alle iniziative promosse nell'ambito della circoscrizione.

Art. 5.

(Collaborazioni con altre istituzioni)

1. Il MAE ed i capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari possono avvalersi, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre che degli istituti di cultura italiana all'estero, delle sezioni all'estero della società nazionale «Dante Alighieri» e di istituzioni universitarie e culturali pubbliche e private, italiane e straniere, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano come compito istituzionale una o più delle attività indicate all'articolo 2 ed abbiano una comprovata esperienza;

b) dispongano di risorse finanziarie e strutture proprie, nonché di unità di personale da esse direttamente dipendente, munito di titolo di studio richiesto per l'insegnamento o per l'attività cui è preposto;

c) non perseguano scopi di lucro.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 possono ricevere contributi in danaro, pubblicazioni o materiale didattico dallo Stato italiano, nonché dalle competenti autorità degli Stati ospitanti. Possono altresì avvalersi della collaborazione del personale docente assegnato alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competenti per territorio, previa autorizzazione dei capi dei predetti uffici. L'erogazione di contributi dello Stato italiano è subordinata al parere motivato ed obbligatorio dei COMITES ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 172; i bilanci e la relativa documentazione contabile sono sottoposti al controllo del MAE.

3. L'attività di collaborazione con le istituzioni di cui al comma 1 è sottoposta alla vigilanza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, che si avvalgono del personale ispettivo e direttivo della scuola ad essi assegnato.

Art. 6.

(Funzioni del MPI - Commissione scientifica nazionale)

1. Il MPI, di concerto con il MAE, sentito il CNPI per quanto di competenza, stabilisce con decreto: i programmi di insegnamento nonché le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio relativi alle attività ed iniziative di cui alla presente legge; le disposizioni per l'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente del contingente di cui all'articolo 9; i criteri per la nomina delle commissioni di maturità, dei presidenti delle commissioni esaminatrici per i corsi di preparazione alla licenza elementare e media e per le

sessioni d'esami presso le scuole italiane all'estero, statali o legalmente riconosciute.

2. Ai fini della predisposizione dei programmi di insegnamento della lingua italiana, della elaborazione dei materiali didattici e dei programmi di aggiornamento del personale *ata*, direttivo, docente e dei lettori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, il MPI promuove e favorisce progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica, avvalendosi della collaborazione di istituti universitari ed in particolare dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, nonché di personale del contingente di cui all'articolo 9, nel limite di 20 unità per anno scolastico.

3. Per assicurare il qualificato insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e valutarne le applicazioni didattiche, è costituita presso il MPI, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una Commissione scientifica nazionale.

4. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione di cui al comma 3 ed a quelli connessi all'applicazione del presente articolo, valutati in lire 48 milioni annui per il 1992 e il 1993 e in lire 50 milioni annui a partire dal 1994, si provvede a carico del capitolo 1121 dello stato di previsione del MPI per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.

(Scuole italiane all'estero)

1. Il MAE, di concerto con il MPI, provvede all'istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali italiane all'estero, di ogni ordine e grado.

2. Il numero, la localizzazione e le caratteristiche delle scuole statali italiane all'estero dovranno rispondere all'esigenza di costituire, con riferimento ai vari ordini e gradi di istruzione, centri di formazione scolastica idonei a contribuire ad un'eminente presenza di cultura italiana, aperta al rispetto e alla conoscenza della cultura dello Stato ospitante, tenendo conto degli sbocchi professionali ed accademici sia in Italia che nello Stato stesso.

3. L'ordinamento e i programmi delle scuole statali italiane all'estero, stabiliti dal MPI di concerto con il MAE, sono coerenti, di norma, con quelli delle corrispondenti scuole italiane del territorio nazionale, con gli adattamenti opportuni per tener conto degli ordinamenti e programmi delle corrispondenti scuole dello Stato ospitante, anche ai fini di quanto previsto nei commi 2 e 7.

3-bis. Il Ministero della pubblica istruzione trasmette alla Biblioteca Pedagogica di documentazione di Firenze tutte le informazioni per assicurare la raccolta e la diffusione della documentazione relativa alle esperienze scolastiche realizzate all'estero in applicazione della presente legge.

4. La direzione delle scuole statali italiane all'estero è affidata a personale direttivo del contingente di cui all'articolo 9, nominato dal

MAE, di concerto con il MPI. Le direzioni didattiche o presidenze che si rendano comunque vacanti nel corso di un anno scolastico sono, di norma, assegnate in reggenza, fino all'arrivo del personale direttivo di ruolo, ad uno dei dirigenti scolastici in servizio nella stessa o nella più vicina circoscrizione.

5. Alle scuole statali italiane all'estero sono estese, con i necessari adattamenti, sui quali saranno preventivamente sentite le organizzazioni sindacali, le norme sugli organi collegiali a livello di circolo e di istituto e quelle sull'autonomia amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. A quanto prescritto nel presente comma si provvede con decreto del MPI da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio cassa.

7. I titoli di studio rilasciati dalle scuole statali italiane all'estero hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle scuole statali del territorio nazionale. Ai suddetti titoli può essere riconosciuto, sulla base di intese bilaterali, lo stesso valore legale delle corrispondenti scuole dello Stato ospitante.

8. L'insegnamento delle discipline comprese nei programmi delle scuole italiane all'estero può essere impartito, secondo quanto definito nei programmi medesimi o nelle sperimentazioni autorizzate, nella lingua italiana e nella lingua dello Stato ospitante o in altra lingua in esso di uso diffuso, ovvero nella sola lingua italiana.

9. Le scuole non statali italiane all'estero possono conseguire il riconoscimento legale se il loro ordinamento ed i programmi d'insegnamento siano conformati su quelli delle corrispondenti scuole statali italiane all'estero. Il riconoscimento è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri. Ai titoli di studio rilasciati dalle scuole di cui al presente comma sono estese le disposizioni di cui al comma 7.

10. Le iniziative di sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono autorizzate con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri; nell'ambito di esse potrà essere prevista la collaborazione di strutture scientifiche e pedagogiche dello Stato ospitante.

11. Programmi di insegnamento a distanza ed ogni altra iniziativa atta a mantenere il contatto con la scuola italiana, possono essere attivati per i figli di dipendenti di enti ed imprese pubbliche e private che operino, anche temporaneamente, in Stati le cui strutture scolastiche locali non offrano possibilità di inserimento.

Art. 8.

(Lettori di italiano)

1. I lettori di italiano, reclutati in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, oltre alla loro funzione nell'ambito delle istituzioni

universitarie cui sono assegnati, collaborano, anche a titolo di completamento d'orario, con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni specifiche da tenersi nelle città in cui operano e nei centri circostanti.

2. I lettori con incarichi extra accademici svolgono, con carattere continuativo, sia attività accademica che attività di promozione linguistica e culturale. Tale attività di promozione linguistica e culturale è svolta in collegamento con l'istituto di cultura indicato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente per territorio, avvalendosi della collaborazione delle strutture di questi ultimi o, in mancanza, di istituzioni culturali indicate dalla stessa rappresentanza diplomatica o ufficio consolare ed aventi come fine la diffusione della lingua e della cultura italiane.

Art. 9.

(Personale)

1. Per l'attuazione dei fini della presente legge sono messi a disposizione del MAE, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale di ruolo del MPI comprendente ispettori, presidi, direttori didattici, docenti dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché coordinatori amministrativi dell'area funzionale dei servizi amministrativi e un contingente di ricercatori universitari confermati del MURST.

2. I contingenti di cui al comma 1 sono stabiliti ogni tre anni, con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell'URST e con il Ministro del tesoro, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, e tenendo conto delle proposte formulate dalle autorità diplomatiche e consolari, sentito il parere delle commissioni sindacali formalmente costituite in ciascuno Stato.

3. Il Ministro degli affari esteri determina con proprio decreto le aree di destinazione per le diverse categorie di personale nei limiti del numero massimo previsto dal contingente triennale.

4. Tali contingenti possono essere soggetti a redistribuzione, in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale di cui al comma 1.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, i contingenti del personale di ruolo da destinare all'estero, con oneri a carico dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ad esclusione di quello previsto dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono stabiliti, con il decreto di cui al comma 2, entro il limite massimo di 2.100 unità per l'anno scolastico 1992-1993, 2.000 unità per l'anno scolastico 1993-1994, 1.900 unità per l'anno scolastico 1994-1995.

6. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente massimo di personale da destinare all'estero con oneri a totale carico di Stati, istituzioni o enti stranieri o internazionali, tenuto conto delle richieste di detti Stati, enti ed istituzioni.

Art. 10.

(Assegnazione del personale)

1. Alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari è assegnato il personale ispettivo, direttivo, docente ed i coordinatori amministrativi per il funzionamento dei servizi e degli uffici di cui al comma 4 dell'articolo 4, nonché il personale docente per le attività da svolgere nello Stato o nella circoscrizione di competenza. L'orario di servizio complessivo di detto personale non può essere inferiore alle 18 e superiore alle 36 ore settimanali.

2. Alle scuole statali italiane all'estero è assegnato personale direttivo, docente ed amministrativo. Unità di detto personale sono assegnate, ove previsto, anche a sezioni italiane di scuole europee ed internazionali, nonché a sezioni italiane o corsi curriculari di lingua e cultura italiane presso scuole straniere; tale personale è tenuto ad un orario di servizio di insegnamento non inferiore a quello previsto dalla normativa italiana e comunque tale da corrispondere alle esigenze didattiche della scuola straniera nella quale prestano servizio.

3. Alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute possono essere assegnate unità di personale docente per le discipline per le quali sia necessario l'insegnamento in lingua italiana. È esclusa, a partire dall'anno scolastico 1994-1995, l'assegnazione di personale direttivo ed amministrativo.

4. Ai dottorati presso istituzioni straniere a livello universitario è assegnato personale reclutato in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

5. L'eventuale adeguamento della competenza professionale del personale *ata* in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, in relazione allo svolgimento delle attività previste dal precedente articolo 4, avverrà secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale decentrata ai sensi dell'articolo 14 della legge ... n. 93, degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del ... 1987, dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del ... 1988 e comunque da quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 11.

(Reclutamento del personale)

1. Il reclutamento del personale ispettivo, direttivo, docente ed *ata* del MPI e dei ricercatori universitari del MURST da destinare all'estero per le finalità della presente legge, avviene mediante concorso per titoli ed esami. L'esame per il personale ispettivo, direttivo e docente e per i ricercatori consiste nel superamento, con non meno di complessivi 28 quesiti, di una prova scritta e di una prova orale in lingua straniera, volta anche ad accertare la conoscenza delle fondamentali caratteristiche storiche, culturali ed istituzionali del Stato o dell'area geografica per la quale si concorre. Per il personale *ata* la prova in lingua è limitata ad un colloquio nella lingua straniera indicata dal

candidato, volta ad accertarne la conoscenza pratica idonea allo svolgimento delle mansioni a cui è destinato.

2. Il concorso ha cadenza triennale e requisito per parteciparvi è un'anzianità di almeno tre anni nei rispettivi ruoli del MPI e del MURST. Sono messi a concorso il 60 per cento dei posti vacanti per ogni categoria di personale richiesto; il 40 per cento dei posti è riservato, a domanda, al personale già utilizzato all'estero e che abbia successivamente prestato servizio nel territorio metropolitano per almeno tre anni. I posti assegnati a concorso ed eventualmente non coperti vanno ad accrescere la quota dei posti riservati; analogamente viene accresciuta la quota dei posti a concorso quando non risultino coperti i posti riservati alla quota del 40 per cento.

3. Il decreto relativo al bando di concorso, con l'indicazione delle lingue straniere richieste ed i relativi programmi d'esame e il calendario delle prove necessarie allo svolgimento del concorso stesso, è emanato dal MPI e dal MURST di concerto con il MAE.

4. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del MPI e del MURST d'intesa con il MAE ed è presieduta da un professore universitario di prima fascia.

5. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti di cui 40 per le prove di esame e 20 per i titoli. Il superamento della prova d'esame è condizione per la valutazione dei titoli. Nella valutazione dei titoli, a quelli di servizio sono riservati non più di 7 punti.

6. Il bando di concorso per il personale direttivo e docente da destinare alle scuole italiane all'estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche estere, deve indicare le discipline d'insegnamento i cui posti sono vacanti ed a cui può concorrere solo personale direttivo e docente in possesso dei prescritti titoli culturali.

7. Ai posti di lettore presso istituzioni universitarie estere possono essere assegnati solo docenti di lingua italiana nelle scuole secondarie superiori, ricercatori universitari di lingua e letteratura italiana o presidi ed ispettori dell'istruzione secondaria superiore con abilitazione all'insegnamento dell'italiano.

8. Sulla base del punteggio complessivamente conseguito viene compilata una graduatoria unica, articolata per categorie di personale e per aree linguistiche. La graduatoria ha validità triennale.

9. Per i vincitori del concorso il MAE, d'intesa con il MPI e il MURST, predispone specifici corsi di formazione, articolati per aree geografiche. I corsi sono orientati ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche culturali, sociali e scolastiche degli Stati nei quali il personale è destinato ad operare, e la specifica competenza nella didattica dell'italiano come lingua seconda. Ai corsi partecipa anche il personale della quota riservata. L'aggiornamento del personale in servizio è assicurato periodicamente d'intesa tra il MAE, il MPI e il MURST, nel rispetto di quanto disposto in materia dalla normativa contrattuale.

10. La destinazione della sede per il personale di cui all'articolo 10 è disposta dal MAE, tenendo conto della graduatoria e delle preferenze espresse dagli interessati, compatibilmente con le esigenze di applicazione della presente legge.

11. Ai presidi ed ai direttori didattici possono essere assegnate funzioni direttive anche per le scuole d'ordine e grado diverso da quello d'assegnazione.

Art. 12.

(Permanenza all'estero)

1. La permanenza all'estero del personale di cui al comma 1 dell'articolo 11 non può essere inferiore a tre anni, salvo motivi di salute o gravi motivi familiari e non superiore a 6 anni, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola di Varese, al quale si applicano le norme dei relativi statuti.

2. Al rientro dal servizio all'estero, il personale ispettivo, direttivo e docente può optare tra la restituzione alla propria attività di istituto o la utilizzazione per l'insegnamento ed i servizi preposti all'integrazione di alunni e studenti stranieri o per attività di aggiornamento nei limiti del contingente di cui al comma 2 dell'articolo 6.

3. Il personale rientrato dall'estero e che abbia svolto il servizio senza demerito può, dopo un periodo di servizio nel territorio metropolitano non inferiore a tre anni, presentare domanda, una sola volta, per essere incluso nella graduatoria a cui sono riservati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11, il 40 per cento dei posti vacanti del contingente. La collocazione nella graduatoria avviene sulla base del punteggio conseguito nel concorso per la destinazione all'estero.

Art. 13.

(Altro personale)

1. Limitatamente ai posti di contingente assegnati ai sensi dell'articolo 10, ove non sia possibile disporre per periodi inferiori all'anno, o per l'intero anno scolastico, di personale docente di ruolo, potranno essere utilizzati, con contratti di diritto privato, cittadini italiani o di origine italiana residenti nello Stato ospitante, in possesso di titolo valido per l'insegnamento richiesto secondo la normativa vigente, o, se sprovvisti, secondo quanto disposto dalla normativa dello Stato ospitante. Il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto per i docenti del corrispondente ordine e grado di scuola in servizio nelle scuole metropolitane o comunque a quello dello Stato ospitante, se più favorevole. Il contratto è stipulato dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio.

2. Nel caso in cui non sia possibile disporre di personale residente nello Stato ospitante da utilizzare per l'intero anno scolastico, si ricorre al comando annuale di personale di ruolo inviato dall'Italia, secondo modalità stabilite con decreto del MPI, sentite le organizzazioni sindacali, con priorità, in ogni caso, riservata agli idonei del concorso di cui al precedente articolo 11.

3. L'insegnamento di discipline in lingua straniera, previste dal piano di studi, può essere affidato a cittadini stranieri in possesso dei

requisiti previsti dalle disposizioni dello Stato ospitante, nei limiti degli appositi stanziamenti come determinati dalla presente legge.

4. Per le esigenze delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10, comma 2, può essere utilizzato, con contratto di diritto privato, personale esecutivo ed ausiliario residente nello Stato ospitante, che abbia un'adeguata conoscenza della lingua italiana in relazione alle rispettive mansioni da svolgere e sia in possesso degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Il contratto è stipulato dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, previa autorizzazione del MAE, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, come determinati dalla presente legge. Il trattamento economico è quello previsto per il personale della stessa categoria in servizio nelle scuole metropolitane o comunque a quello previsto per il medesimo personale in servizio nelle scuole dello Stato ospitante, se più favorevole.

Art. 14.

(Personale fuori ruolo)

1. Per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni e le attività scolastiche ed educative di cui alla presente legge ed il relativo personale, nonché per il coordinamento e la vigilanza su istituzioni e attività gestite da enti non statali operanti all'estero per i fini della presente legge, è previsto, nell'ambito del (o: in aggiunta al) contingente di cui all'articolo 9, comma 1, un contingente complessivo non superiore a 100 unità di personale ispettivo, direttivo, docente e non docente e di funzionari dei ruoli del MPI, da collocare fuori ruolo presso il MAE, con mansioni corrispondenti all'area funzionale di appartenenza. Il MAE, d'intesa con il MPI, definisce con proprio decreto i requisiti di detto personale.

Art. 15.

(Trattamento economico)

1. Al personale da destinare all'estero ai sensi della presente legge o già in servizio all'estero, si applica il trattamento economico previsto dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, come modificato dagli articoli 2 e 29 della legge 25 agosto 1982, n. 604. A tale tabella sono apportate per le categorie di personale sottoindicate le seguenti modificazioni:

a) assegno mensile lordo al personale ispettivo tecnico assegnato presso gli uffici diplomatici lire 195.000;

b) assegno mensile lordo ai presidi di scuole secondarie di I grado, ai presidi di scuole secondarie di II grado e ai direttori didattici, lire 150.000. Agli assegni mensili lordi attribuiti al personale di cui al presente articolo si applica lo stesso coefficiente parziale.

2. Al personale immesso in ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni e mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, spetta lo stesso trattamento previsto per il personale

della medesima categoria in servizio nel territorio metropolitano. L'articolo 32 della citata legge n. 604 è abrogato.

Art.15-bis.

(Norma transitoria)

1. La permanenza all'estero del personale ispettivo, direttivo, docente ed *ata*, il suo rientro nel territorio metropolitano e la sua possibilità di reincarico, sono, in prima applicazione della presente legge, disciplinati come segue:

a) il rientro del personale in servizio all'estero da oltre 15 anni è disposto non oltre l'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge;

b) il rientro del personale immesso in ruolo ai sensi della legge 25 agosto 1982, n. 604, può avvenire, se richiesto dagli interessati, non oltre il compimento del quindicesimo anno scolastico di permanenza all'estero;

c) il personale assegnato all'estero dopo il superamento delle prescritte prove e che non abbia superato il quattordicesimo anno di servizio, può fare domanda di ulteriore permanenza nella stessa sede, se disponibile, o per un nuovo incarico, fino a raggiungere un periodo complessivo non superiore a quindici anni di permanenza all'estero. L'utilizzazione di detto personale ha precedenza assoluta rispetto alla destinazione all'estero di nuove unità, fermo restando l'organico complessivo di cui all'articolo 9.

2. La graduatoria del concorso bandito ... ha durata quadriennale.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa autorizzata dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 per le finalità di cui alle disposizioni della presente legge, incrementata, per i due esercizi finanziari successivi, di una somma percentuale pari al tasso di inflazione programmato, è ulteriormente incrementata delle somme indicate nell'allegata tabella A.

2. Le quote degli stanziamenti dello stato di previsione del MAE, relative alle riduzioni di unità di personale di cui all'articolo 9, comma 5, e quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 1, valutate per l'esercizio finanziario 1992 e per i due esercizi successivi nell'ammontare indicato nell'allegata tabella B, sono trasferite ogni anno ad altri capitoli di bilancio dello stato di previsione del MAE per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge.

3. Qualora vengano accertate in sede di rendiconto consuntivo riduzioni di spesa inferiori a quelle indicate nella tabella B, per l'esercizio successivo le autorizzazioni di spesa relative all'erogazione di contributi sono ridotte corrispondentemente ed in proporzione fra loro.

6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

	1992	1993	1994
Articolo 1	1.670	5.850	8.580
Articolo 5	830	1.900	4.330
Articolo 13:			
comma 3	150	650	1.190
comma 4	-	1.500	7.300
Articolo 15, comma 1	1.300	4.000	4.000
Totali ...	3.950	13.900	25.400

TABELLA B

	1992	1993	1994
Articolo 9 (*), comma 5	2.280	7.400	17.200
Articolo 13 (**), comma 1	1.670	6.500	8.200
Totali ...	3.950	13.900	25.400

(*) Capitoli 2502, 2503, 2505 e 2509.

(**) Capitoli

EMENDAMENTI

Art. 1.

Al comma 2, aggiungere:

«f) programma interventi per l'educazione permanente».

1.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 2.

Al comma 1, lettera d), sostituire al posto di: «rapporti con le» la dizione: «vigilanza sulle».

2.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Alla lettera g), dopo: «corsi» aggiungere: «di educazione permanente» e dopo: «adulti per» aggiungere: «l'elevamento dell'obbligo scolastico».

2.2 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Alla lettera i), alla fine inserire: «sulla base del Piano nazionale definito secondo le modalità e procedure di cui alla legge n. 93 del 1983».

2.3 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 3.

Al comma 2, aggiungere la lettera:

«d) criteri per l'eventuale assegnazione di personale docente alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute».

3.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con l'articolo 3 del disegno di legge n. 2637.

4.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 5.

Al comma 2, dopo: «possono ricevere» inserire: «tramite apposita convenzione».

5.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I lettori contribuiscono alla diffusione della lingua e della cultura italiana presso le università straniere. La Commissione scientifica nazionale, di cui all'articolo 6, comma 3, costituisce centro di riferimento per l'attività dei lettori e la promozione della diffusione della lingua e cultura italiana. Per quanto riguarda gli obblighi di servizio valgono le norme definite dal contratto nazionale decentrato, per il personale della scuola in servizio all'estero.»

8.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Art. 9.

Sostituire: «2.100» con: «2.200» e: «2.000» con: «2.100».

9.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

431ª Seduta

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il Ministro della sanità De Lorenzo, i Ministri senza portafoglio per gli affari sociali Jervolino Russo e per la funzione pubblica Gaspari ed i sottosegretari di Stato per la sanità Marinucci Mariani e per gli affari regionali e le riforme istituzionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 15.40.

IN SEDE DELIBERANTE**Mancino ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126)**

(Discussione e rinvio)

Riferisce il presidente ELIA, segnalando l'esigenza di istituire con una legge apposita il Comitato nazionale per la bioetica, come già avvenuto in altri paesi. Si tratta di un organismo autorevole, incaricato di esprimere il proprio parere su problematiche complesse e di sempre più stringente attualità. Questo organismo è già operante, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990 ed ha già fornito rilevanti contributi sotto la presidenza del senatore Bompiani.

Il ministro JERVOLINO RUSSO fa presente che il Comitato nazionale per la bioetica ha già elaborato cinque documenti, sulla terapia genica, sulla morte, sulla raccolta e trattamento del liquido seminale, sulle biotecnologie e sulla formazione sanitaria. Il Comitato è ora istituito con semplice atto amministrativo e viene a scadenza il 31 dicembre 1992; è prassi comunque, confermata con riferimento ad altre commissioni, che dopo un periodo di sperimentazione tali collegi vengano resi permanenti mediante un'apposita legge. La positività del lavoro svolto ha convinto infatti anche il Governo circa l'esigenza di procedere alla stabilizzazione dell'organismo. L'accelerazione delle scadenze politiche e parlamentari non ha reso possibile una concertazione tra i Ministri competenti, ma ella confida che questa intesa possa intervenire nel corso di una discussione parlamentare che si auspica sia

sollecita. Avverte infine che la legge finanziaria per il 1992 prevede un accantonamento specifico per la copertura del modesto onere finanziario derivante dal disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAFFIOLETTI suggerisce che la Commissione, udita la relazione introduttiva del Presidente ed i chiarimenti del Ministro, proceda ad un rinvio della discussione in quanto tardano ancora progetti di legge da lungo tempo all'ordine del giorno. Egli manifesta poi il timore che si pervenga alla creazione di un'etica di Stato nonchè di burocratizzare un settore che invece meno si presta ad una siffatta operazione. Non condivide infine la collocazione dell'istituendo organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il senatore CABRAS non avrebbe alcuna difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Maffioletti se le Camere non si trovassero alla vigilia di un loro possibile scioglimento. Come anche l'esperienza di altri paesi e del Parlamento europeo dimostra, il legislatore si trova a dover intervenire frequentemente in campi rilevanti per la coscienza individuale e collettiva. Rispetto a queste problematiche è da temere meno una possibile degenerazione burocratica, ma piuttosto occorre essere consapevoli dell'esigenza di imprimere al Comitato per la bioetica la capacità di interloquire a livello internazionale con gli organismi omologhi e nei confronti della stessa opinione pubblica interna con piena autorevolezza. La collocazione del Comitato entro la Presidenza del Consiglio si spiega in considerazione del carattere interdisciplinare delle problematiche affrontate. Ravvisa pertanto l'opportunità di procedere nella discussione ovvero di accedere soltanto ad un breve rinvio.

Il senatore GUALTIERI, condividendo anch'egli la richiesta di rinvio, non intende entrare nel merito del disegno di legge: l'autorevolezza del Comitato esistente e del suo presidente fa premio sull'utilità di ogni modifica. Essendo realistica la previsione che la legislatura volga ormai alla sua fase finale, egli raccomanda di elaborare un calendario selettivo e plausibile.

Il senatore BOMPIANI, limitandosi a fornire alcuni elementi di chiarificazione, ricorda che la collocazione entro la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato per la bioetica si pone in linea con una mozione approvata dalla Camera dei deputati il 5 luglio 1988. Il panorama fornito dagli altri ordinamenti suggerisce di incardinare questo istituto presso l'organo esponentiale del potere esecutivo; in Francia il Comitato nazionale è istituito quindi nell'ambito della Presidenza della Repubblica, mentre in Danimarca presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Segnalando anch'egli che sono frequenti le occasioni di incontro internazionale tra i vari Comitati nazionali, si dice convinto che il disegno di legge possa essere sollecitamente approvato con eventuali rettifiche per quanto attiene soprattutto alla composizione del collegio. Esso risponde allo scopo di rendere maggiormente

pluralistica la derivazione culturale del Comitato, mentre non è condivisibile il pericolo di dar vita ad un'etica di Stato, rischio infatti scongiurato negli altri paesi di livello culturale e sociale analogo al nostro e che già si sono dotati di questa istanza.

Il ministro DE LORENZO si riserva di intervenire nel merito del disegno di legge nel corso dell'esame degli articoli.

Il presidente ELIA, pur convenendo con le osservazioni svolte dai senatori Maffioletti e Gualtieri, osserva che il disegno di legge nel suo contenuto non presenta aspetti problematici di qualche rilevanza, proprio tenendo conto dell'esperienza già maturata all'estero: controverse possono essere le questioni della bioetica, ma non la necessità di pervenire all'istituzione di un Comitato *ad hoc*. Ritiene pertanto possibile addivenire soltanto ad un breve rinvio della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538)

Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 dicembre 1991.

Il relatore MURMURA ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, il 28 dicembre 1991, il proprio nulla osta al disegno di legge n. 2787, a condizione che siano aggiornate le clausole di copertura di cui agli articoli 6 e 12, facendole decorrere dal 1992 e riferendole all'intero triennio 1992-1994, utilizzando gli appositi accantonamenti della legge finanziaria 1992. La Commissione ha altresì espresso parere contrario sull'emendamento 1.0.2/B, per mancanza di copertura finanziaria. Il relatore illustra quindi gli emendamenti 3.0.3 e 7.0.1. Altre due proposte emendative (rispettivamente 10.1 e 10.2) danno invece corso a modifiche all'articolo 10, prevedendo che la data di inizio del funzionamento delle sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali sia fissata, anche udito il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Con la presentazione di tali proposte di modifica è da intendersi contestualmente ritirato l'emendamento Tit. 1, finalizzato a stralciare l'intero titolo II, concernente l'istituzione di sezioni staccate dei Tar. L'emendamento 12.1 indica invece la nuova copertura finanziaria del disegno di legge, facendo seguito alle richieste della Commissione bilancio.

Il senatore MAFFIOLETTI, nel sottolineare la necessità di concludere tempestivamente la discussione dei provvedimenti in titolo, esprime netta contrarietà nei confronti dell'emendamento 3.0.3. Segnala invece

la opportunità che la Commissione approvi l'emendamento 5.0.3, da lui presentato, che dispone la decadenza dal mandato alla scadenza prevista dalla legge, senza possibilità di proroga nè di conferma, dei componenti del Consiglio di Presidenza dell Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere. Il parere della Commissione bilancio impedisce a suo giudizio di esaminare favorevolmente l'emendamento 1.0.2/B.

Il relatore MURMURA si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 3.0.3, ove la Commissione convenga in tal senso. La contrarietà della Commissione bilancio all'emendamento 1.0.2/B si riferisce invece a suo avviso unicamente alla previsione, contenuta al comma 2, relativa alla istituzione di posti di dirigente generale, ma non travolge l'intera proposta emendativa.

Il senatore MAFFIOLETTI dichiara poi di nutrire perplessità di carattere ordinamentale sul contenuto del titolo II del disegno di legge n. 2787. La discussione che si è svolta ha consentito finora l'affinamento del testo approvato dalla Camera. Il profilo riguardante l'istituzione delle sezioni staccate dei Tar a suo giudizio non è stato invece approfondito adeguatamente, e, anche se può essere per certi versi utile operare un decentramento. Da ciò deriva l'opportunità di stralciare le norme contenute nel titolo II.

Il sottosegretario D'ONOFRIO rileva che nel corso della discussione la Commissione si è già soffermata sulla alternativa di procedere allo stralcio del titolo II, ovvero di individuare criteri omogenei che presiedano alla istituzione delle nuove sezioni. In questo senso, egli suggerisce che si istituisca una sezione staccata, con competenza estesa a più province, unicamente in regioni particolarmente popolate, ovvero di notevole ampiezza territoriale, beninteso nelle regioni ove non sia già stata istituita alcuna sezione staccata. In questo senso, apparirebbe giustificabile la creazione di sezioni staccate nelle regioni Piemonte, Veneto, Toscana e Sardegna, che sarebbero le uniche a rientrare nei criteri precedentemente citati.

Il senatore MAFFIOLETTI, pur ritenendo la proposta del sottosegretario D'ONOFRIO migliorativa rispetto al disegno di legge n. 2787, insiste sulla proposta di stralcio, rilevando che l'istituzione di sezioni staccate potrebbe trovare una più idonea collocazione all'interno del disegno di legge n. 1912, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo.

Il sottosegretario D'ONOFRIO, nel ribadire la propria indicazione, si rimette alla Commissione per le valutazioni in merito.

Anche il relatore MURMURA si dichiara favorevole alla proposta del rappresentante del Governo, anche se i tribunali amministrativi di certe regioni, come la Campania e la Lombardia, risultano più oberati rispetto ad altri, in relazione ai quali si suggerisce la istituzione di una sezione staccata. Conviene comunque sulla necessità di concludere tempestivamente l'esame del disegno di legge n. 1912: ove infatti si ritenesse di

assegnare al giudice ordinario la competenza in materia di pubblico impiego, l'istituzione di ulteriori sezioni staccate risulterebbe superflua.

Conviene con tali ultime osservazioni il senatore MAFFIOLETTI, rilevando che anch'esse confermano la necessità di stralciare dal testo il titolo II.

Anche il senatore GALEOTTI esprime identico avviso, segnalando la necessità di riflettere adeguatamente sulla istituzione di sezioni staccate, anche alla luce delle soluzioni normative che si adotteranno in materia di privatizzazione del pubblico impiego.

Il ministro GASPARI fa osservare che i giudici ordinari accoglierebbero favorevolmente la competenza in materia di pubblico impiego.

Il relatore MURMURA insiste sulla necessità di non procedere allo stralcio del titolo II, la cui permanenza gli pare condizione essenziale a consentire la definitiva approvazione del provvedimento anche da parte dell'altro ramo del Parlamento. Giudica perciò equilibrata e condivisibile la soluzione prospettata in materia dal rappresentante del Governo.

Concorda con tale posizione il senatore RUSSO.

Il senatore ACONTE fa osservare che la proposta del rappresentante del Governo costituisce una utile anticipazione dei contenuti della riforma del processo amministrativo ed è perciò condivisibile. Essa consentirà a suo avviso di garantire al disegno di legge anche l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il relatore MURMURA ha annunciato il ritiro dell'emendamento 3.0.3, il presidente ELIA, dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A 1, 1^a)

Il presidente ELIA avverte che la seduta notturna della Commissione, prevista per le ore 21, non avrà più luogo.

L'ordine del giorno della Commissione, per le sedute di mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, è integrato con l'esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 1 del 1992, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

**Murmura: Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti
(2538)**

**Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di
sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (2787),
approvato dalla Camera dei deputati**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo articolo 5.

2. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali provvede il Consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Sono istituiti 3 posti di dirigente generale da assegnare rispettivamente alle segreterie delle Sezioni Riunite, della Procura generale e della Sezione del controllo le cui funzioni, risultando potenziate, dovranno far capo a personale con qualifiche di dirigente generale.

Tali dirigenti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti sentito il Consiglio di amministrazione tra il personale della Corte stessa. Per il restante personale amministrativo, nelle sezioni regionali, in aggiunta a quello già in servizio presso le delegazioni regionali, si provvede attraverso il comando in missione. Ad esso compete, dal momento dell'assegnazione, che non può essere inferiore al biennio, oltre alla indennità di missione come regolata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche ed integrazioni, un compenso aggiuntivo *una tantum* nelle seguenti misure lorde:

a) dirigenti	Lire 7.500.000
b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII	Lire 7.000.000
c) restanti qualifiche	Lire 6.500.000

Con successivo provvedimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla definizione delle piante

organiche del personale amministrativo incardinato nei profili professionali, al fine di adeguare gli organici alle effettive esigenze degli uffici della Corte dei conti, prioritariamente ricorrendo all'istituto della mobilità.

Presso ciascuna sezione regionale vengono istituiti 2 posti di primo dirigente - uno per la segreteria della sezione ed il secondo presso l'ufficio del Pubblico Ministero, cui competono i trattamenti previsti al comma precedente. Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, si provvede, in via transitoria, per il 25 dei posti disponibili con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, e per la restante percentuale attraverso corso-concorso da espletarsi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, riservato al personale della Corte dei conti che abbia comunque maturato almeno dieci anni di effettivo servizio e che alla data di entrata in vigore della presente legge rivesta l'ottava qualifica funzionale dell'*ex* carriera direttiva.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante riduzione di numero trenta unità della qualifica iniziale di VII livello (*ex* carriera direttiva) nonchè dei posti della qualifica ad esaurimento dei Direttori capi di segreteria.

1.0.2/B

IL RELATORE

Art. 3.

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

Il procuratore regionale, in caso di pericolo rilevante, richiede contemporaneamente all'avviso di cui all'art. 4, le misure patrimoniali cautelari, con ricorso al Presidente della Sezione, il quale decide con decreto entro il termine perentorio di giorni dieci.

In caso di accoglimento, con lo stesso decreto fissa l'udienza di convalida da tenersi entro i trenta giorni successivi.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile».

3.0.3

IL RELATORE

TITOLO II

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare il titolo II.

Tit. 1

ACQUARONE, MURMURA

Stralciare il titolo II.

Tit. 2

PONTONE

Art. 7.

1. I Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e i consiglieri di Stato, col loro consenso, possono essere destinati a presiedere un tribunale amministrativo regionale, conservando la loro posizione di Stato, nel rispetto della complessiva dotazione organica, nella qualifica dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. Il Presidente del tribunale amministrativo regionale diviso in sezioni può presiedere, oltre alla prima sezione, qualsiasi altra sezione, in caso di impedimento del loro Presidente titolare, ovvero per esigenze di servizio.

7.0.1

IL RELATORE

Art. 10.

Inserire, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», le seguenti: «udito il Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato».

10.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: «non oltre un mese» con le seguenti: «entro tre anni».

10.2

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, valutato in lire 6.400 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

265ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Casoli e Greco: Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (3073)

(Discussione e approvazione con modificazioni e conseguente modifica del titolo)

Il presidente COVI propone alla Commissione di riprendere la discussione dando per acquisita agli atti sia la relazione del senatore BATTELLO che la discussione generale già svoltasi in sede referente.

Concorda la Commissione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE illustra tre emendamenti governativi, soffermandosi in particolar modo sul primo, integralmente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge. Lo motiva chiarendo come si ritenga preferibile mantenere la collocazione dell'istituto nel contesto del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988 ed opportuno riproporre, il più possibile senza modifiche, la disciplina già dichiarata illegittima, in considerazione del fatto che la pronuncia di incostituzionalità ha rilevato unicamente l'esorbitanza dalla legge di delegazione.

Interviene il senatore PINTO per dichiarare la sua adesione all'emendamento 1.1, pur mostrandosi contrario per quanto attiene alla parte in cui si è circoscritta la partecipazione al procedimento della persona offesa dal reato nel solo caso in cui questa abbia manifestato, nella notizia di reato o in altro atto successivo, la volontà di essere informata della richiesta del pubblico ministero. Presenta, pertanto, il subemendamento 1.1/1.

Dopo che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, sul subemendamento intervengono per dichiarazione di voto in senso favorevole i senatori CASOLI, TOTH e COVI. La senatrice SALVATO annuncia la propria astensione.

Posti separatamente ai voti, sono approvati con l'avviso favorevole del relatore BATTELLO, sia il subemendamento 1.1/1 che l'emendamento 1.1, integralmente sostitutivo dell'articolo nel testo emendato.

Sono poi approvati anche gli emendamenti del Governo 1.0.1 e 1.0.2, entrambi volti ad inserire articoli aggiuntivi, e conseguenti alla norma testè approvata, sui quali si era pronunciato favorevolmente il RELATORE.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche apportate.

Il Presidente COVI avverte, che a seguito delle modifiche apportate il titolo risulta così modificato: «Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448».

Deputati Mastrantuono ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064) (Approvato dalla Camera dei deputati)

Cappelli: Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale (2682)
(Discussione e rinvio)

Riferisce congiuntamente il senatore TOTH per evidenziare, in primo luogo, il problema della competenza territoriale relativo a controversie in tema di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale quale scaturente dalla novella legislativa dell'agosto 1973 sul cosiddetto «processo del lavoro». Con tale legge modificativa del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, si prevedeva una ipotesi di alternativa per la determinazione della competenza territoriale; alternativa, che è stata giudicata - da studiosi ed operatori - eccessivamente favorevole agli imprenditori e, quindi, non conforme agli intendimenti del legislatore di allora.

Ciò premesso, e dato conto del testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 3064, aggiuntivo di un comma all'articolo 413 del codice di rito civile, esprime avviso favorevole alla sua approvazione, considerata la maggiore precisione di tale norma rispetto a quella del disegno di legge n. 2682 avente le medesime finalità.

La modifica proposta è nel senso di ipotizzare il dadicamento del processo presso il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione ovvero nel luogo in cui deve essere eseguita, ossia nel foro del creditore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ACONE evidenzia, del disegno di legge 3064, l'individuazione della nozione del domicilio fiscale dell'agente o rappresentante di commercio quale possibile criterio per la determinazione della competenza. Nel mostrarsi alquanto scettico circa la bontà di tale scelta che rappresenta una novità assoluta nel sistema del codice di rito, il quale conosce solo la nozione di domicilio di cui all'articolo 18, reputa viceversa meritevole di attenzione la soluzione di provvedimenti d'iniziativa senatoriale, che consente comunque di portare la controversia per lo più presso il giudice del luogo ove ha sede l'agente.

Il presidente COVI esprime l'avviso che la principale ragione dell'inserimento nel codice di rito civile dell'articolo 413 nei termini attuali sia, più che l'intento di assicurare il *favor laboratoris*, di concentrare in un unico foro, quello della sede dell'impresa, tutte le controversie di lavoro, individuali e collettive, che all'impresa stessa si riferiscono. In ogni caso ritiene poi pertinente l'osservazione del senatore Acone circa l'inopportunità di un riferimento al domicilio fiscale che non trova precedenti nel sistema del codice di procedura.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

Deputati Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (3093) (Approvato dalla Camera dei deputati)

De Cinque ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (615)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente COVI dà conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali congiuntamente sui due disegni di legge, parere favorevole alle norme contenute nell'articolo 2 di entrambi e contrario su quelle di cui all'articolo 1.

Riferisce quindi il senatore DI LEMBO sottolineando come l'obiettivo di entrambi i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno sia quello di nominare notai i sette candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale del 16 febbraio 1984. Tale finalità viene conseguita mediante l'articolo 2 del disegno di legge n. 3093, mentre l'articolo 1 appare dettato essenzialmente dalla preoccupazione di non limitarsi ad una norma di sanatoria i cui destinatari sono concretamente individuati, ma di dettare invece una nuova disciplina generale per il futuro.

La Commissione affari costituzionali, d'altra parte, ha esplicitamente manifestato avviso contrario alla norma dell'articolo 1 sia nel disegno di legge in questione sia in quello d'iniziativa dei senatori De Cinque ed altri, evidentemente nella convinzione che sia inopportuno alterare la disciplina generale e sia invece possibile provvedere alla semplice sanatoria della particolarissima situazione determinatasi con il concorso del 1984.

Si apre la discussione, nel corso della quale interviene per prima la senatrice SALVATO, favorevole all'approvazione del solo articolo 2 del testo già accolto dalla Camera dei deputati, che mira semplicemente, con una «norma fotografia», a sanare una situazione obiettivamente ingiusta.

Dopo che il senatore PINTO ha dichiarato di concordare con la senatrice Salvato prende la parola il senatore ACONTE, per dirsi contrario ad una disposizione che verrebbe a costituire un grave precedente intervenendo, a otto anni dall'espletamento di un concorso, a modificarne sostanzialmente gli esiti, con il rischio - fra l'altro - di emanare una disposizione costituzionalmente illegittima che potrebbe anche indurre il Capo dello Stato a chiedere una nuova deliberazione delle Camere.

Il senatore PONTONE, per parte sua, ritiene opportuno seguire le indicazioni della Commissione affari costituzionali e provvedere all'approvazione del solo articolo 2 del disegno di legge 3093, che mira a porre rimedio ad una particolare situazione verificatasi in concreto, ma senza alterare la normativa generale secondo quanto previsto invece dall'articolo 1.

Il presidente COVI, nel chiudere la discussione generale, dichiara di subordinare la propria disponibilità ad accogliere il solo articolo 2 del disegno di legge n. 3093 ad una dichiarazione del rappresentante del Governo con la quale venga escluso che, oltre ai sette candidati dichiarati idonei nel 1984, vi siano altri che sarebbero in condizione di invocare come precedente la normativa in discussione.

Il relatore DI LEMBO non nasconde una certa perplessità per un disegno di legge che intende premiare persone le quali hanno conseguito l'idoneità, ma solo nel concorso notarile del 1984, pur essendo logico presumere abbiano partecipato senza esito positivo anche ai successivi. In ogni caso il disegno di legge può essere accolto solo se si ritiene debba prevalere la considerazione della particolarissima situazione in cui versano, sul piano umano gli idonei del concorso di otto anni fa; ma è però fuor di luogo cercare di trovare a sostegno di esso solide motivazioni di ordine giuridico.

Replica il sottosegretario CASTIGLIONE, facendo anzitutto presente che per tutti i concorsi successivi al 1984 il numero dei vincitori è sempre risultato minore a quello dei posti previsti nei bandi sicchè oggi risultano scoperte circa cinquecento sedi, duecentoventi delle quali saranno con ogni probabilità coperte dai vincitori della prova in corso di espletamento. Ricorda quindi che dal Consiglio nazionale del notariato è stato espresso un parere fermamente contrario all'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, parere che è condiviso dal Governo, il quale si rimette invece alla Commissione per quanto riguarda il successivo articolo 2, pur manifestando profonda perplessità per una norma «fotografia» che interviene a mutare una situazione giuridica a diversi anni di distanza.

Si passa quindi, su proposta del relatore, alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 3093.

In accoglimento di una proposta emendativa del relatore, volta a recepire il rilievo della Commissione Affari Costituzionali e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'articolo 1 è soppresso.

È invece approvato l'articolo 2, come pure il disegno di legge nel suo complesso, dopo una dichiarazione di voto in senso contrario del senatore ACONE.

Il disegno di legge n. 615 risulta pertanto assorbito.

IN SEDE REFERENTE

Ventre: Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura (2709)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PINTO ricordando come la pretura circondariale di Caserta sia stata istituita in base alla legge n. 30 del 1989, e successivamente ne sia stata ampliata la circoscrizione con la legge n. 340 del 1990, senza però prevedere espressamente la istituzione della relativa procura della Repubblica. Pur se si è dubitato che per tale adempimento debba farsi obbligatoriamente ricorso ad una norma legislativa, questo sembra essere l'orientamento prevalente anche presso gli uffici ministeriali preposti all'organizzazione giudiziaria, ed è per tale ragione che è stato presentato dal senatore Ventre il disegno di legge in titolo.

Si apre la discussione generale nel corso della quale il presidente COVI esprime forti perplessità sulla tesi per cui sarebbe necessaria una norma di legge per istituire la nuova procura circondariale.

Per parte sua il relatore PINTO ricorda anche che in una situazione non priva di analogie con la presente fu provveduto con legge ad istituire il posto di avvocato generale in Salerno allorchè quella che era una sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli divenne Corte d'appello autonoma.

Anche il senatore ACONE senza sottovalutare le argomentazioni adottate dal Presidente propende per la soluzione legislativa, ma invita il Governo a chiarire tale aspetto metodologico, che considera dirimente.

Il senatore VENTRE pone l'accento soprattutto sulla evidente esigenza di sanare una situazione paradossale, per superare la quale è stata prospettata da più parti l'esigenza di una espressa norma di legge. Propone inoltre di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il senatore CASTIGLIONE si riserva, nella seduta di domani, sia di replicare agli intervenuti, sia di far conoscere l'avviso del Governo in ordine al proposto trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente COVI avverte che l'ordine del giorno già diramato per la seduta di domani, 8 gennaio 1992, sarà integrato con l'inserimento, in sede deliberante, della discussione del disegno di legge n. 3059, di iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, recante «Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali di fronte alla Corte di Cassazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI

**Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (3073)**

Art. 1.

*All'emendamento 1.1, nel secondo capoverso, sopprimere le parole:
«che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione
abbia dichiarato di voler essere informata sulla richiesta».*

1.1/1

PINTO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto). - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata della richiesta. Quando non accoglie la richiesta, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la Corte di appello. La Corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.».

1.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. ...

1. Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

“1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto”».

1.0.1

IL GOVERNO

«Art. ...

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento».

1.0.2

IL GOVERNO

EMENDAMENTI

Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (3093)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.1

IL RELATORE

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA

Intervengono il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Mannino e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Pujia.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE DELIBERANTE**Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)**

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore TAGLIAMONTE osservando che il provvedimento mira ad assicurare una congrua integrazione di risorse alla legge n. 64 del 1986. La necessità di tale integrazione deriva dalla constatazione che le dotazioni finanziarie assegnate alla legge n. 64 del 1986 risultano utilizzate per 57.843 miliardi e programmate per 62.000 miliardi, per la realizzazione del programma triennale e dei tre piani annuali approvati dal CIPE. La necessità di integrare i finanziamenti deriva altresì dalla consapevolezza che, in assenza di rifinanziamento, le conseguenze sarebbero l'interruzione delle agevolazioni alle attività produttive, l'impossibilità di dare piena attuazione ai contratti di programma già stipulati o prossimi alla stipula, con riferimento non solo agli investimenti produttivi, ma anche alle infrastrutture ed ai servizi, nonché la preclusione di programmi nuovi e complementari alle iniziative in corso.

L'integrazione finanziaria prevista dal disegno di legge ammonta a 24.000 miliardi ed è destinata, per 14.000 al sostegno dell'apparato produttivo e, per 10.000 miliardi, all'adeguamento della dotazione infrastrutturale, anche se le domande di agevolazione in istruttoria presso l'Agenzia per la promozione per lo sviluppo nel Mezzogiorno porterebbero ad un totale di investimenti per oltre 49.000 miliardi e ad un totale di spesa a carico dell'intervento straordinario di 21.000 miliardi.

Quanto all'adeguamento della dotazione infrastrutturale, la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge attesta che le risorse

(10.000 miliardi) saranno reperite con l'accensione di mutui sul mercato finanziario e prioritariamente con la Banca europea degli investimenti e saranno impiegate per il finanziamento di progetti strategici, quali definiti nell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con deliberazione del 29 marzo 1990. Per alcuni progetti strategici risultano, allo stato, già perfezionate le intese con i Ministeri e gli enti pubblici competenti per materia, per altri le intese sono in via di definizione. Nel disegno di legge per progetti strategici si intendono quelli relativi ai settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agro-alimentare.

Circa gli altri elementi innovativi che si riscontrano nel disegno di legge rispetto alla normativa della legge 1° marzo 1986, n. 64, si deve ricordare che è affidato al Governo il compito di emanare un regolamento contenente nuove disposizioni per la concessione delle agevolazioni, da applicarsi alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge. A quelle presentate fino alla data di entrata in vigore della legge si applicano, invece, le norme della legge n. 64.

Al comma 2 dell'articolo 2 si attribuisce al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il potere di revocare impegni di finanziamento relativi ad interventi approvati dal CIPE o dal CIPI, che non risultino avviati nei termini prestabiliti nè nei tre mesi successivi. La norma non precisa se tale revoca si riferisca soltanto o anche ai progetti strategici, nel secondo caso fornirebbe una indubbia opportunità per il recupero di risorse che potrebbero essere nuovamente programmate.

Il relatore conclude ricordando i punti sui quali la Commissione è preliminarmente chiamata a riflettere, che riguardano la necessità e l'urgenza dell'integrazione finanziaria proposta con il disegno di legge n. 3062, la situazione di cassa dell'intervento straordinario, l'opportunità o meno di apportare al disegno di legge modifiche che diano un segnale della volontà del Parlamento di avviare il superamento di modalità di intervento da molti ritenute superate e, comunque, dimostratesi fin qui inadeguate a fronteggiare con successo lo squilibrio meridionale e le sfide comunitarie che incalzano il Mezzogiorno ed il Paese. In ordine al testo del disegno di legge sembrerebbe opportuno rivedere all'articolo 1, comma 1, le prime quattro righe, all'articolo 1, comma 2, la ripartizione della spesa nel triennio, all'articolo 1, comma 3, l'esclusione dalla nuova normativa delle domande di agevolazioni presentate prima dell'entrata in vigore della legge; nonchè il riferimento ai regolamenti CEE (lettere *a*) e *d*), all'articolo 1, comma 4, le annualità dei prestiti, all'articolo 2, comma 1, la frase finale relativa all'accordo di programma, all'articolo 2, comma 2, la formulazione e la collocazione della materia, all'articolo 3, i riferimenti in tema di copertura finanziaria.

Ricordato infine il tenore del parere reso dalla Commissione bicamerale per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno, in ordine alla necessità di procedere ad una revisione critica degli strumenti di intervento e delle azioni nel quadro del programma triennale per il Mezzogiorno, disciplinando nel contempo il graduale passaggio ad un sistema di interventi che garantisca alle aree meridionali quote

aggiuntive di risorse, da investire in relazione al diverso grado di avanzamento o di ritardo delle singole zone, e nuove modalità operative che assicurino un effettivo coordinamento dei programmi e delle azioni nonché la riqualificazione funzionale ed un forte recupero di efficienza della pubblica amministrazione centrale e locale, conclude auspicando la sollecita approvazione del provvedimento da parte della Commissione.

Il senatore BARCA fa presente che l'atteggiamento dei Gruppi relativamente al mantenimento della sede deliberante per la trattazione del disegno di legge in titolo, dipende dal suo contenuto complessivo.

Il presidente ANDREATTA osserva che il provvedimento mira a utilizzare cospicue risorse: mentre da alcune parti se ne propone il rinvio alla prossima legislatura, ritiene che esso possa venire definito anche in questa, a patto di dare una soluzione anche ai problemi generali dell'intervento straordinario, al fine di evitare che su tali questioni si possa agitare la prossima campagna elettorale. Fa inoltre presente che sarebbe forse utile coordinare con il provvedimento all'ordine del giorno anche quello relativo agli interventi nella regione Calabria, la specificità del quale dovrebbe essere limitata alle azioni nel settore forestale e al finanziamento dei piani regionali.

Ha quindi la parola il ministro MANNINO, che ricorda come al momento della sua presentazione, il disegno di legge oggi in discussione contemplasse linee di riforma degli incentivi e di rideterminazione dell'area territoriale degli interventi. Tuttavia il mutamento del clima politico, così come segnalato nel parere della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno, ha indotto il Governo a portare una nuova valutazione sulla materia.

Il Governo è pertanto disponibile a presentare un corpo di emendamenti per farsi carico di sopprimere l'ufficio del Ministro del Mezzogiorno, istituendo un Ministero, dotato di portafoglio, per le politiche regionali, con compiti di indirizzo e di coordinamento, nonché di intervento in tema di politiche economiche e sociali riferite ad aree del Paese che presentino particolari problemi. In tale Ministero dovrebbero confluire le attribuzioni spettanti anche al Dipartimento per le aree urbane, a quello per gli affari regionali e a quello per il coordinamento delle politiche comunitarie. Parimenti verrebbero soppressi l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, lo IASM e la FINAM, collocando sul mercato finanziario le quote di partecipazioni azionarie pubbliche nell'INSUD e nella FIME. La prosecuzione degli interventi verrebbe garantita da un ufficio-stralcio, mentre il Governo sarebbe delegato ad emanare norme di riforma dell'intervento straordinario, definendone più strettamente l'ambito territoriale, che potrebbe essere anche periodicamente ridimensionato e che si dovrebbe riferire ad indicatori economico-sociali relativi al particolare svantaggio delle zone. L'intervento straordinario poi dovrebbe articolarsi nell'attuazione di progetti strategici di grandi infrastrutture a carattere interregionale, in specifici settori di fondamentale importanza, quali quelli idrico, della ricerca scientifica, dell'ambiente, del turismo, delle comunicazioni, dei

trasporti, dei beni culturali e dell'industria agro-alimentare. Dall'intervento straordinario sarà esclusa invece l'attuazione delle opere pubbliche di competenza regionale, mentre la sua programmazione sarà affidata al CIPE, che provvederà altresì al riparto delle risorse finanziarie. Per la gestione delle agevolazioni industriali sarà previsto l'affidamento delle competenze operative all'ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS, previo riordino della struttura e delle competenze di tali istituti.

In conclusione il Ministro fa presente che il Governo, ritenendo comunque necessario rifinanziare la legge n. 64 soprattutto per le esigenze dell'incentivazione industriale e della sistemazione della rete stradale e autostradale, ritiene che il provvedimento possa essere emendato nel senso sopra illustrato, ove i Gruppi consentano su tale ipotesi.

Relativamente alla questione della legge sulla Calabria fa presente che il Governo è favorevole a realizzare interventi di promozione economica in forma organica: ritiene pertanto non fruttuoso procedere all'istituzione di nuovi strumenti, allorché se ne possano utilizzare di già esistenti. Tra l'altro ricorda che l'attuazione di alcune misure proposte nel testo del disegno di legge 1385-*bis* verrebbe resa difficile dal fatto che tutti gli interventi debbono essere contrattati con la Comunità europea. Il Governo invece è disponibile a varare in tempi rapidissimi i contratti di programma che riguardano la Calabria, tenendo in ogni caso presente che occorre dare la priorità agli interventi di carattere infrastrutturale, primi fra tutti quelli relativi all'assetto idrogeologico.

Il presidente ANDREATTA fa presente che sono in corso votazioni in Assemblea. Rinvia pertanto la discussione del provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 5^a)

Il presidente ANDREATTA propone di proseguire la discussione dei disegni di legge n. 3062 e 1385-*bis* domani in modo da consentire ai Gruppi l'esame degli emendamenti presentati al secondo provvedimento e una riflessione delle dichiarazioni del Governo in merito al primo.

Il senatore BARCA propone di convocare un Ufficio di presidenza allargato ai Gruppi per deliberare il relativo calendario dei lavori.

Analogo avviso esprime il senatore SPOSETTI che invita altresì a tenere conto del calendario dei lavori dell'Assemblea deliberato oggi pomeriggio dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore DE VITO ritiene opportuno convocare per domani mattina l'Ufficio di presidenza della Commissione, in modo da valutare la posizione dei Gruppi sulla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge n. 3062 in sede deliberante.

Sull'opportunità di convocare l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente ANDREATTA avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 9, per la definizione del calendario dei lavori.

La seduta termina alle ore 18.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

335^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, ed i sottosegretari di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore e per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE DELIBERANTE

Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma (3109)

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana del 27 dicembre 1991.

Il senatore VESENTINI si dichiara favorevole alla normativa in esame, a condizione che vi sia certezza circa l'idoneità del disegno di legge a risolvere i problemi che esso si propone di superare.

La senatrice CALLARI GALLI chiede se le aree interessate dalla normativa in esame saranno effettivamente destinate agli scopi per i quali sono state acquisite.

Il relatore BOMPIANI ritiene che il provvedimento, così come formulato, dovrebbe essere adeguato a far chiarezza definitiva sul contenzioso venutosi a creare.

Il ministro RUBERTI si associa all'osservazione del relatore ed aggiunge che le aree acquisite sono effettivamente destinate alla seconda università di Roma.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione del provvedimento non può aver luogo in questa seduta non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Manieri ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3106)

(Discussione e rinvio)

Il presidente SPITELLA, riferendo sul provvedimento in sostituzione della senatrice Manieri, fa presente che la legge n. 390 del 1991, disciplinando compiutamente il diritto agli studi universitari, ha previsto l'istituzione di un fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e di un fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria.

Il presente disegno di legge intende rendere permanente gli interventi previsti dalla legge sul diritto allo studio, considerate le finalità cui essi sono preordinati. A tal fine, è previsto il prelevamento, per gli anni 1993 e 1994, degli accantonamenti contenuti nella legge finanziaria per il 1992, demandandosi, per gli anni successivi, alla legge finanziaria la quantificazione della spesa.

Conclude, chiedendo una sollecita approvazione della normativa.

Apertasi la discussione generale, ha la parola la senatrice CALLARI GALLI, la quale ravvisa l'opportunità che, in questa materia, si possa contare su una programmazione certa e non limitata solo al prossimo anno e, per questo motivo, giudicato favorevolmente il disegno di legge, auspica che la Commissione bilancio si pronunci quanto prima favorevolmente.

Il senatore VESENTINI esprime consenso al provvedimento e, concordando con la senatrice Callari Galli, fa presente che occorrono garanzie di prosecuzione nel tempo dei programmi di intervento. Particolarmente condivisibile appare, quindi, l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo unico, che demanda alla legge finanziaria la quantificazione della spesa per gli anni successivi al 1994.

Il senatore BOMPIANI si associa alle considerazioni svolte dagli oratori che lo hanno preceduto ed esprime soddisfazione per l'ampio consenso che si sta registrando sulla normativa in discussione.

Il senatore Arduino AGNELLI ricorda che il disegno di legge rappresenta il punto di arrivo di un lungo e fruttuoso lavoro svolto dalla Commissione in materia di disciplina del diritto agli studi universitari.

Il ministro RUBERTI esprime l'avviso favorevole del Governo e assicura che si farà interprete, presso la Commissione bilancio, delle esigenze qui rappresentate.

Il presidente SPITELLA ricorda che, non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, non si può procedere all'approvazione della normativa.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Ventre ed altri: Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817)

Bompiani ed altri: Adeguamento delle scuole di ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 dicembre scorso.

Il presidente SPITELLA (che svolge, in questa seduta, le funzioni di relatore) avverte che è stata predisposta, d'intesa con il Governo, una ipotesi di testo unificato, che recepisce i lavori svolti dal Comitato ristretto.

Il ministro RUBERTI, nell'illustrare il predetto schema, fa presente che esso si compone di tre articoli, il primo dei quali include espressamente il diploma in ostetricia nei diplomi universitari e precisa che esso si consegue nella facoltà di medicina e chirurgia.

L'articolo 2 disciplina, in via transitoria, l'ordinamento del corso di diploma in questione prevedendo le procedure per la soppressione e la trasformazione delle attuali scuole ostetriche annesse alle cliniche, nonché delle scuole autonome già attivate.

L'articolo 3 contempla disposizioni relative al personale e prevede, in particolare, che i direttori di scuole ostetriche autonome mantengano la direzione fino al completamento dell'incarico.

Il senatore BOMPIANI ritiene che il testo proposto sia pienamente condivisibile e soddisfi le esigenze degli interessati. In particolare, appare fondamentale l'articolo 1, che conferisce dignità di studi universitari alle scuole di ostetricia. Infatti, né le leggi universitarie né quelle sanitarie fin qui vigenti avevano preso in considerazione questo problema, essendosi preferito delegare il Governo a disciplinare l'ordinamento delle predette scuole.

Per quanto concerne l'ordinamento didattico, la cui disciplina viene opportunamente rinviata ad una successiva fase, il senatore Bompiani ricorda che questa materia è stata oggetto di numerosi interventi normativi, anche comunitari, ed auspica che in futuro si possa arrivare ad un pieno recepimento delle direttive CEE sin qui emanate.

Per quanto concerne l'articolo 2, fa presente che il passaggio al nuovo regime potrà avvenire più agevolmente per le scuole annesse, che sono già dotate di personale universitario. Più delicata è la situazione delle scuole autonome, che nacquero addirittura nell'epoca di Crispi per soddisfare l'esigenza di disporre di un adeguato numero di ostetriche condotte e che sono disciplinate da una serie di leggi speciali nelle quali era previsto che la direzione fosse affidata ad un professore di provenienza universitaria.

Al riguardo, il senatore Bompiani giudica particolarmente opportuna la norma di cui al comma 2 dell'articolo 3, per la quale i direttori di scuole ostetriche autonome mantengono la direzione fino al completamento dell'incarico. Nel contempo, dovranno essere avviati piani pluriennali di sviluppo dell'università e della sanità. La norma in questione, pertanto, ha il pregio di far salvi i diritti quesiti e di agevolare, nel contempo, il passaggio al nuovo regime. Analogo discorso deve essere svolto per quanto concerne la posizione delle maestre ostetriche. Infatti, nel caso di istituzione di nuovi corsi di diplomi di ostetricia, tutte le sedi dove detto diploma sarà attivato dovranno avere a disposizione un ruolo di maestra ostetrica.

Conclude, rilevando che il modello sperimentale che si intende avviare per il settore dell'ostetricia potrà essere utilizzato in futuro anche per nuove figure professionali.

Dopo che il presidente SPITELLA ha ricordato che lo schema di nuovo testo dovrà essere trasmesso, per il prescritto parere, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente, ha la parola il senatore VESENTINI, il quale giudica favorevolmente la nuova normativa proposta, ma ritiene che debba essere precisato cosa si intenda, al comma 3 dell'articolo 2, con l'espressione «completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti».

Dà conto poi di un emendamento (3.1) volto a precisare che il Ministro procederà all'assegnazione di un posto di professore di prima fascia non già nell'ambito della disponibilità di posti della dotazione organica, bensì in conformità al piano triennale di sviluppo dell'università successivo all'approvazione della legge.

La senatrice CALLARI GALLI esprime apprezzamento per il testo proposto e si dichiara favorevole alla modifica suggerita dal senatore Vespentini. Chiede, comunque, a chi dovrà spettare la direzione delle scuole autonome, non appena saranno collocati a riposo i relativi direttori che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, mantengono la predetta direzione fino al completamento dell'incarico.

Il ministro RUBERTI fa presente alla senatrice Callari Galli che, con l'approvazione della normativa in esame, le scuole rientreranno nell'ambito della normativa universitaria e, quindi, i relativi direttori dovranno essere professori universitari.

Il senatore BOMPIANI ricorda che la programmazione universitaria deve essere correlata a quella sanitaria. Pertanto, appare opportuno mantenere una certa flessibilità nella normativa sulla programmazione, allo scopo di evitare la nascita di contenziosi ed eliminare il rischio che la direzione delle scuole sia di fatto affidata a due diverse autorità: il professore universitario da un lato e il primario del reparto ostetrico dall'altro. Oltretutto, irrigidire eccessivamente la disciplina di questa delicata materia potrebbe comportare il pericolo di una notevole riduzione del potenziale delle scuole, molte delle quali dovrebbero essere chiuse.

Il presidente SPITELLA condivide l'opportunità di migliorare la formulazione tecnica dell'articolo 2, comma 3.

Segue quindi un breve dibattito sul problema dei direttori; il presidente SPITELLA sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 11,50.

Il presidente SPITELLA fa presente che la nuova norma da elaborare sul punto in discussione sarà da lui trasmessa alle Commissioni consultate per l'espressione dei pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (3048), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore ROBOL, relatore alla Commissione, ricorda che il testo in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intende accogliere le istanze del CONI e favorire il volontariato sportivo. L'obiettivo principale è quello di sottrarre il CONI stesso dall'ambito di applicazione della legge n. 70 del 1975, che riordinò gli enti pubblici, e di conferirgli autonomia organizzativa, regolamentare e contabile. Si tratta di finalità che rispondono alle esigenze proprie del mondo sportivo, quale è andato configurandosi negli ultimi decenni. L'articolo 2 - che illustra brevemente - tiene presenti le peculiari esigenze connesse a determinate attività del CONI, mentre l'articolo 3 ha lo scopo di far fronte alla progressiva erosione del personale prodottasi negli ultimi anni. Se la tendenza in corso non venisse invertita, infatti, in breve tempo lo stesso funzionamento del CONI sarebbe irrimediabilmente compromesso. Dopo aver sottolineato come il disegno di legge in esame non comporti alcun aggravio finanziario a carico dello Stato, il relatore conclude invitando la Commissione ad approvarlo, onde porre termine alla situazione di precarietà in cui versa il CONI e ferma comunque restando l'esigenza di un'organica revisione della disciplina legislativa riguardante lo sport.

Si apre il dibattito.

Il senatore NOCCHI manifesta la convinta opposizione del Gruppo comunista-PDS, sottolineando in primo luogo come la leggina in esame sia ispirata ad una logica del tutto superata, nonostante i profondi cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo sportivo. L'auspicata legge-quadro di riforma del settore non ha potuto essere approvata dalla Camera per il contrasto emerso su uno dei suoi elementi fondamentali, rappresentato proprio dal riordino del CONI, il cui assetto riflette tuttora fedelmente il ruolo che il regime fascista assegnava alle attività sportive. Nel quarantennio repubblicano ben poco è stato fatto per modificare tale situazione: oggi la cronaca riguardante le federazioni affiliate, ricca di tensioni, scandali e sprechi dimostra con chiarezza

l'urgenza di una profonda riforma. Nel tempo, infatti, la società civile ha espresso forme organizzative delle attività sportive quanto mai numerose e varie: dell'attivo volontariato operante nel settore, delle migliaia di società sportive nate a partire dagli anni '50, la parte di gran lunga prevalente non è affiliata al CONI ed ha con quest'ultimo varie e profonde ragioni di contrasto. Non a caso, del resto, il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento si è bloccato sul nodo del rapporto tra CONI e associazioni esterne ad esso. Il disegno di legge in esame, invece, pregiudica alcune delle questioni più controverse che dovrebbero trovare soluzione nella riforma; appare particolarmente criticabile, a tale proposito, il ruolo del tutto insufficiente riconosciuto ai sindacati dall'articolo 1. L'articolo 3, poi, consentirà di colmare gli organici del CONI cristallizzando una situazione che nessuna legge di riforma potrà più modificare. Al riguardo, l'oratore fa presente che il CONI sta procedendo a massicce assunzioni di personale, con l'intesa che il testo in esame consentirà il loro successivo inquadramento nei ruoli. Infine va respinta l'affermazione circa l'inesistenza di oneri per lo Stato, dal momento che le entrate del CONI sono comunque determinate da leggi dello Stato, ultima delle quali la legge finanziaria per il 1992. Occorre pertanto respingere - conclude - un disegno di legge ispirato ad una logica di spreco e clientelismo.

Il senatore VESENTINI osserva in primo luogo che il Parlamento sembra usare parametri diversi a seconda delle diverse materie di cui si occupa, applicando criteri quanto mai rigidi e severi in materia scolastica ed universitaria ed abbandonandosi al più spensierato lassismo in disegni di legge come quello in esame. Nel merito degli articoli, osserva come non sia dato comprendere dal testo quale sia l'ordinaria attività del CONI, mentre l'articolo 2, comma 2, tace sui requisiti di competenza richiesti agli incaricati. Si associa alle critiche rivolte dal senatore Nocchi all'articolo 3, comma 1, segnalando poi una vistosa contraddizione fra i commi 2 e 3 dello stesso articolo. Il comma 7, poi, appare preoccupante. Non può infine sostenersi che la legge non comporti oneri finanziari poichè, una volta compiute tutte le assunzioni consentite, il conto sarà certamente presentato allo Stato. Il giudizio della sua parte politica è pertanto completamente negativo.

Il senatore BOMPIANI ritiene doveroso esaminare sollecitamente e, se possibile, approvare il disegno di legge e - per proseguire utilmente il dibattito - propone di acquisire le indicazioni del Governo ed i prescritti pareri.

Il presidente SPITELLA ritiene che vi sia generale consenso sull'opportunità di tale rinvio e svolge talune considerazioni che sottopone alla Commissione. Egli giudica errato il principio - chiaramente derivante dalle concezioni in auge prima dell'avvento della Repubblica - che vorrebbe lo Stato direttamente impegnato ad intervenire in ogni aspetto della vita del CONI. Non a caso, del resto, il settore è ancora regolato da norme la cui impostazione risale agli anni '40. Dal momento che, invece, il CONI ha progressivamente configurato il proprio assetto attraverso una sorta di processo democratico, egli

ritiene opportuno proseguire su questa strada e assegnargli maggiore autonomia. Si dovrebbe cioè affermare il principio fondamentale, che il CONI è responsabile delle proprie scelte e non deve rivolgersi allo Stato per far fronte alle proprie necessità. Se dunque il CONI effettuerà assunzioni inopportune, i suoi dirigenti ne porteranno il carico. La sottrazione all'ambito di applicazione della legge n. 70 del 1975 - alla quale furono assoggettati inopportuno molti enti la cui natura avrebbe suggerito soluzioni diverse - appare quindi opportuna, se interpretata secondo lo spirito da lui illustrato. Anche per quanto riguarda i rapporti con i sindacati, quindi, auspica l'affermarsi di una logica di tipo privatistico.

Interviene quindi nel dibattito il senatore OSSICINI, il quale, alla luce della propria esperienza di collaboratore del CONI fin dal 1948, sottolinea le gravissime difficoltà in cui l'ente si trova, a pochi mesi ormai dall'inizio delle Olimpiadi di Barcellona. La mancata approvazione del disegno di legge in esame - che egli stesso avrebbe voluto migliorare, se vi fosse stato il tempo - avrebbe fatalmente effetti devastanti sul funzionamento stesso dell'ente e sull'impegno di quanti da anni si vanno preparando all'appuntamento olimpico.

Il sottosegretario MURATORE fa presente che il disegno di legge in esame non intende affatto riformare il settore dello sport, bensì - molto più semplicemente - ovviare alle difficoltà suscitate dall'applicazione della legge n. 70 al CONI, dando nel contempo a tale ente una maggiore elasticità operativa ed autonomia organizzativa. In vista delle Olimpiadi, il Governo ha ritenuto opportuno presentare tale disegno di legge, avendo preso atto dell'impossibilità di giungere alla tempestiva entrata in vigore della riforma organica del CONI, contenuta nel disegno di legge-quadro sullo sport presentato alla Camera dei deputati; è in quella sede che potranno essere più organicamente affrontate le questioni di ordine generale sollevate nel dibattito. In conclusione, invita la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge, pena il rischio di gravi danni al funzionamento del CONI.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Pizzo ed altri: Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057)

Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090)

Callari Galli ed altri: Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche ai passaggi di cattedra (3104)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 27 dicembre 1991.

Il presidente SPITELLA, che sostituisce la relatrice Bono Parrino, ricorda che la Commissione aveva convenuto di richiedere il trasferimento alla sede deliberante non appena ottenuti i prescritti pareri ed invita il sottosegretario Brocca a manifestare l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario BROCCA dichiara che il Governo è sostanzialmente favorevole al disegno di legge n. 3090, che appare preferibile anche per la sua stringatezza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Manzini ed altri: Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 27 dicembre 1991.

Il relatore MANZINI riassume brevemente le ragioni ispiratrici del disegno di legge e le preoccupazioni emerse dal dibattito.

Il presidente SPITELLA, dopo aver ricordato brevemente le finalità istitutive degli IRRSAE e le loro vicende, afferma che, a suo avviso, tali istituti hanno assolto alle funzioni loro assegnate in maniera forse non ottimale, così che nella prossima legislatura il Parlamento dovrà farsi carico di riformarli. Nel frattempo, tuttavia, si pone il problema di assicurare il loro funzionamento: invita pertanto il Governo ad esprimere il proprio orientamento.

Il sottosegretario BROCCA osserva che la normativa vigente sugli IRRSAE presenta alcune controindicazioni, ma anche la proroga a tempo indeterminato dei comandi, proposta dal disegno di legge in esame, non pare condivisibile nella forma proposta. Sarebbe invece opportuno porre un termine finale.

Convengono su tale indicazione i senatori VESENTINI, CALLARI GALLI e BOMPIANI; quest'ultimo sottolinea l'opportunità di un riferimento nel testo alla futura organica riforma degli IRRSAE, in cui prevedere anche un organico raccordo con l'università.

Dopo che il PRESIDENTE ha incaricato il relatore Manzini di predisporre una nuova stesura del testo accogliendo le indicazioni emerse dal dibattito, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

Ventre ed altri: Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817)

Bompiani ed altri: Adeguamento delle scuole di ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086)

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. Il diploma in ostetrica è incluso nei diplomi universitari di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1990, n. 341, e si consegue nelle facoltà di medicina e chirurgia.

2. L'ordinamento didattico del corso di diploma è determinato ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge n. 341.

Art. 2.

1. Con il decreto che definisce l'ordinamento del corso di diploma di cui all'articolo 1 sono disciplinate anche le modalità e le procedure per la soppressione e la trasformazione in corsi di diploma delle attuali scuole ostetriche annesse alle cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie.

2. Per la trasformazione in corsi di diploma delle scuole autonome già attivate, le università che esercitano la vigilanza e le regioni stipulano apposite convenzioni per disciplinare le modalità di utilizzazione da parte della facoltà di medicina delle strutture, del personale e delle attrezzature delle scuole stesse. La trasformazione delle scuole autonome deve avvenire entro l'arco temporale di vigenza dei due piani triennali di sviluppo dell'università successivi a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con il completamento degli studi, entro il termine della durata legale del corso, da parte degli studenti già iscritti alla data di stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le scuole autonome cessano di funzionare.

4. L'istituzione di ulteriori corsi di diploma avviene con le modalità e le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245.

Art. 3.

1. Le maestre ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono da almeno tre anni funzioni didattiche e organizzative nelle scuole di ostetricia mantengono tale funzione ad esaurimento. Nel caso di istituzione di nuovi corsi di diploma ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dovrà essere garantita la previsione nell'organico di almeno un posto di VII qualifica dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo di ostetrica capo, da destinare a ciascun corso di diploma.

2. I direttori di scuole ostetriche autonome mantengono la direzione fino al completamento dell'incarico.

3. Nel caso in cui la direzione delle scuole di ostetricia sia affidata alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno nove anni, a un professore associato, il Ministro, nell'ambito della disponibilità di posti della dotazione organica ovvero di quelli recati in aumento dai piani triennali di sviluppo, assegna nella prima tornata concorsuale un posto di professore di prima fascia alla corrispondente facoltà per le esigenze del corso di diploma.

EMENDAMENTO

Art. 3.

Al comma 3, sostituire le parole: «, nell'ambito della disponibilità di posti della dotazione organica, assegna nella prima tornata concorsuale» con le altre: «con il Piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, successivo alla data di approvazione della presente legge,».

3.1

VESENTINI, CALLARI GALLI, LONGO, NOCCHI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

218ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

DIANA

indi del Presidente

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Ricciuti

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)
(Discussione congiunta e rinvio)

Con il consenso della Commissione il presidente DIANA dà inizialmente per acquisito il dibattito finora svoltosi in sede referente sui due disegni di legge in titolo su cui è stato elaborato un testo unificato da parte dell'apposita Sottocommissione, sul quale sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Prende quindi la parola il senatore MARGHERITI il quale - rilevato che ci si trova ad esaminare un provvedimento di grande importanza negli ultimi giorni di vita della legislatura (provvedimento che il suo Gruppo sollecita da parecchio tempo e che comunque si augura che possa almeno essere approvato da questo ramo del Parlamento) e dopo aver sottolineato che la nuova normativa è attesa dal settore vitivinicolo da almeno dodici anni - si sofferma ad evidenziare le novità essenziali rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963: Presenza e ruolo delle Regioni, politiche comunitarie nel comparto vitivinicolo, nascita delle associazioni dei produttori, mutamenti nei mercati e nei consumi del vino, esperienza ultraventennale derivante dalla concreta operatività del citato decreto presidenziale.

Sottolineata quindi l'urgenza di una complessiva revisione della normativa in questione, il senatore Margheriti ricorda come il Gruppo comunista-PDS - facendo tesoro dei numerosi dibattiti e incontri tenuti si sia fatto carico di presentare già nel maggio 1988 il disegno di legge n. 1017 nel quale venivano sintetizzate le varie proposte; pone l'accento sui singoli obiettivi di detta proposta (adeguamento della classificazione dei vini in relazione alle caratteristiche qualitative e di mercato e alle nuove possibilità offerte dalla normativa CEE; possibilità di scegliere fra più denominazione di origine degli stessi vigneti attraverso la scelta vendemmiale; possibilità di revoca per gli inadempienti; regolamentazione delle sottozone o vigne; politica di valorizzazione e di promozione oltre che di tutela; nuova regolamentazione per i concorsi enologici e per i consorzi di tutela; permanenza del controllo in mano pubblica e revisione della intera legislazione, specie di quella successiva alla tragica vicenda del metanolo dettata dalla emotività) e aggiunge che il disegno di legge venne posto all'ordine del giorno della Commissione solo quando ad esso si affiancò un analogo disegno di legge presentato dal Gruppo democratico cristiano a firma del senatore Micolini nel marzo 1990.

A seguito della prima discussione, prosegue il senatore Margheriti, si costituì un'apposita Sottocommissione, i cui lavori vennero però sospesi in attesa che il ministro Mannino presentasse un proprio disegno di legge, cosa che non si verificò.

La stessa richiesta di sospensione dei lavori della Sottocommissione, aggiunge l'oratore, venne formulata dal ministro Saccomandi, il quale presentò una propria proposta di legge al Consiglio dei Ministri, che non l'approvò.

Solo con la nomina al ministro dell'onorevole Gorla si è sbloccata la situazione, essendo stato presentato dal Ministro direttamente alla Sottocommissione un documento di lavoro e di supporto, quale contributo alla stesura del testo unificato della Sottocommissione stessa.

Sottolineato quindi che dei ritardi verificatisi e della probabile impossibilità di definire l'iter nei due rami del Parlamento portano la piena responsabilità il Governo e la maggioranza - che per diciannove mesi hanno tenuto bloccati i lavori della Sottocommissione - il senatore Margheriti si dice rammaricato per tali prospettive, rilevando che il testo portato avanti offre, tutto sommato, una buona soluzione ed accoglie gran parte delle proposte dei senatori comunisti e di quelle del senatore Micolini, anche se - egli aggiunge - rimane un testo prolisso, troppo esplicitivo, con le caratteristiche che sono tipiche di una circolare amministrativa, più che di un testo di legge.

Ribadito quindi un giudizio positivo sul testo unificato proposto dalla Sottocommissione e suscettibile di ulteriori miglioramenti, il senatore Margheriti si sofferma ad evidenziare le soluzioni adottate per alcuni punti più controversi. Si riferisce in particolare alla definizione dei vini tipici, alla possibilità di ottenere la cosiddetta «Doc» individuale, alla novità dei Consigli interprofessionali e allo stesso ruolo delle Regioni.

Rilevato poi come su altri problemi non sembra siano state trovate soluzioni soddisfacenti (si riferisce ad esempio al ruolo delle associazio-

ni dei produttori, allo stesso ruolo del Comitato nazionale quale strumento non solo di tutela ma di valorizzazione e al riordino della legislazione sui controlli e sulle sanzioni) l'oratore si avvia alla conclusione facendo appello al Governo perchè - in coerenza con la posizione assunta, in sede di accoglimento in Commissione e in Assemblea di vari ordini del giorno in materia - dia una risposta concreta al problema predisponendo un testo unificato che raccolga tutte le norme ancora in vigore di ordine nazionale e comunitario e predisponga, per la prossima legislatura, un disegno di legge di riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965.

Nel ribadire infine l'apprezzamento per il punto cui si è giunti, conferma l'impegno a migliorare ulteriormente con gli emendamenti che man mano illustrerà il testo della Sottocommissione.

Il relatore MICOLINI osserva che il testo della Sottocommissione offre una risposta adeguata alle esigenze del mondo agricolo e rappresenta un punto di equilibrio nell'obiettivo di rendere applicabile la nuova disciplina.

Fatto quindi presente che per un articolo proporrà l'accantonamento, per una opportuna riflessione esprime ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato ai lavori della Sottocommissione, auspicando che il lavoro compiuto sia considerato in modo positivo, anche se non si riuscirà a definire l'*iter* nei due rami del Parlamento.

Anticipa quindi che molti degli emendamenti che verranno illustrati sono di natura tecnico-formale.

Il sottosegretario RICCIUTI si richiama alla chiara posizione a suo tempo espressa dal ministro Gorla nel sostenere la necessità di accelerare l'*iter* del provvedimento. Aggiunge quindi di essere disponibile a considerare con ogni attenzione le questioni cui si è fatto cenno.

Il presidente DIANA dà poi lettura dei pareri trasmessi dalle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

La Commissione adotta quindi come testo base il testo unificato della Sottocommissione.

Dopo aver approvato l'emendamento I.1 dei senatori Margheriti ed altri, concernente la rubrica del capo I, approva l'articolo 1 con l'emendamento 1.1 - sempre dei senatori Margheriti ed altri, cui si sono detti favorevoli il sottosegretario Ricciuti ed il relatore - comprendente modifiche di coordinamento formale alla rubrica e ai commi del citato articolo.

Favorevoli il Governo e il relatore, è approvato l'articolo 2 con gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4 dei senatori Margheriti ed altri, comprendenti modifiche di coordinamento formale alla rubrica ed ai commi del citato articolo e con l'emendamento 2.3 del relatore stesso.

Successivamente, l'articolo 3 è approvato con gli emendamenti 3.1 e 3.2 presentati dai senatori Margheriti ed altri e - dopo che l'emendamento 3.3. del relatore è stato dichiarato assorbito dall'emen-

damento 3.2 - con l'emendamento 3.4 dello stesso senatore Margheriti.

All'articolo 4 il relatore Micolini illustra l'emendamento 4.1, mentre il relatore Margheriti illustra gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Seguono brevi interventi, per chiarimenti, dei senatori EMO CAPODILISTA e MARGHERITI.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05 è ripresa alle ore 12,20).

Il presidente MORA, tenuto conto dell'esigenza di approfondire la materia affrontata con l'articolo 4, rinvia il seguito della discussione alla seduta prevista per il pomeriggio.

La seduta termina alle ore 12,25.

219ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione degli articoli del testo unificato, rinviata nella seduta antimeridiana.

All'articolo 4 il relatore ritira l'emendamento 4.1 ed illustra l'emendamento 4.1.1, sostitutivo dell'intero comma 2.

Il sottosegretario RICCIUTI ribadisce l'opportunità di fare riferimento alla commercializzazione.

Il senatore EMO CAPODILISTA propone un subemendamento (4.1.2) all'emendamento del relatore.

Dopo che il rappresentante del Governo s'è detto contrario all'emendamento, la Commissione approva l'emendamento 4.1.1 col subemendamento 4.1.2.

Sono quindi approvati - favorevoli il relatore e il Governo - gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Con le suddette modifiche è quindi approvato l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore MARGHERITI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il relatore MICOLINI e il senatore DIANA si dicono favorevoli all'emendamento 5.1.

Il sottosegretario RICCIUTI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 5.1, sul quale comunque si rimette alla Commissione.

Il senatore MARGHERITI dichiara di mantenere l'emendamento, sul quale chiede un chiarimento il senatore CASCIA.

La Commissione approva quindi l'emendamento 5.1 e - dopo che è stato ritirato l'emendamento 5.2 - l'articolo 5 come sopra modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Dopo che è stato accolto l'emendamento 6.1 (riferito alla rubrica dell'articolo), viene approvato senza modifiche il comma 1.

Il relatore MICOLINI ed il sottosegretario RICCIUTI si esprimono favorevolmente su tutti gli emendamenti riferiti al comma 2 (6.2, 6.3 e 6.4), che, posti separatamente ai voti, risultano accolti. Viene quindi approvato il comma 2, come modificato.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 6.5, il relatore MICOLINI ritira l'emendamento 6.6 e presenta l'emendamento 6.7, volto ad introdurre, al comma 3, la parola «soltanto» dopo la parola «utilizzata». Detto emendamento risulta approvato e così anche il comma 3, come modificato. Viene quindi approvato l'articolo 6, nel testo risultante dagli emendamenti accolti.

Si passa all'articolo 7.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati a questo articolo.

Con successive votazioni, sono accolti gli emendamenti 7.1, 7.2 e il comma 1, come modificato. Viene quindi accolto l'emendamento 7.3 e il comma 2 così modificato. Vengono poi approvati il secondo e il terzo alinea dell'emendamento 7.2 (riferiti al comma 3), mentre l'emendamento 7.4 viene ritirato dal relatore, che accoglie un suggerimento in tal senso del senatore Margheriti. Dopo che è stato approvato

l'emendamento 7.5, è accolto il comma 3, come modificato. Successivamente, è approvato l'emendamento 7.6, introduttivo del comma aggiuntivo 3-bis, e, senza modifiche, il comma 4. Risulta quindi accolto l'emendamento 7.7 e, con successive votazioni, sono approvati i commi 5, 6, 7 e 8, come modificati col predetto emendamento 7.7. La Commissione, successivamente, approva l'articolo 7, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'articolo 8.

Senza discussione e senza modifiche sono approvati i primi sette commi. Viene quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.1 e così anche i commi 8 e 9, come modificati da quest'ultimo emendamento. Risulta poi approvato l'articolo 8, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'articolo 9.

Favorevole il sottosegretario RICCIUTI, viene accolto l'emendamento 9.1.

Il senatore MARGHERITI illustra l'emendamento 9.2 e lo riformula nel senso di sostituire la parola «quarantacinque» con «trenta». Il relatore MICOLINI esprime perplessità su questo emendamento ed il rappresentante del Governo si dichiara contrario all'indicazione di qualunque percentuale inferiore al 40 per cento. Il senatore DIANA si esprime invece favorevolmente sull'emendamento 9.2, come riformulato dal proponente.

Accogliendo un invito del relatore MICOLINI, il senatore MARGHERITI riformula ulteriormente l'emendamento, nel senso di stabilire la cifra del 35 per cento. Il sottosegretario RICCIUTI ribadisce la propria contrarietà. L'emendamento 9.2, come ulteriormente riformulato, è poi accolto dalla Commissione, che successivamente approva il comma 1, così modificato.

Il relatore MICOLINI illustra quindi gli emendamenti 9.3 e 9.4, che, con il parere favorevole del sottosegretario RICCIUTI, posti separatamente ai voti, sono approvati. L'emendamento 9.5 viene dichiarato assorbito dal 9.4, testè accolto. È poi approvato il comma 2, come modificato.

La Commissione accoglie poi l'emendamento 9.6 ed approva il comma 3, così modificato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.7, nel quale viene ritenuto assorbito l'emendamento 9.8. Viene quindi approvato il comma 4, così modificato, e, successivamente, l'articolo 9 nel suo complesso, come risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'articolo 10.

Dopo che il relatore MICOLINI ha dato conto dell'emendamento 10.1, il senatore MARGHERITI illustra l'emendamento 10.5 e lo

riformula sopprimendo le parole, in esso contenute, «e dai Comitati vitivinicoli». Dopo che il relatore MICOLINI ha espresso un parere tendenzialmente favorevole su quest'ultimo emendamento, interviene il sottosegretario RICCIUTI, che, pur apprezzando l'emendamento 9.5, avverte che non in tutte le regioni esistono gli organismi tecnici da esso contemplati. Sarebbe preferibile, a suo avviso, fare riferimento ad «organi tecnici» e mantenere nel testo dell'emendamento la possibilità di intervento anche dei Comitati vitivinicoli.

Accogliendo i suggerimenti del rappresentante del Governo, il senatore MARGHERITI ripristina il testo originario dell'emendamento 10.5, aggiungendo, dopo le parole «coadiuvato dagli organi tecnici e» le parole «, ove esistenti,». Su questa nuova formulazione, il relatore MICOLINI si esprime favorevolmente.

Successivamente, su invito del senatore DIANA, lo stesso relatore MICOLINI dichiara di ritirare l'emendamento 10.1.

Il senatore MARGHERITI, illustra quindi, gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4, sui quali si esprimono favorevolmente tanto il relatore che il rappresentante del Governo. Il senatore Margheriti dà poi conto dell'emendamento 10.10, sul quale il relatore esprime avviso favorevole.

A questo punto, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente MORA avverte che il seguito della trattazione è rinviato alla seduta notturna di oggi.

La seduta termina alle ore 16,55.

220ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORA

indi del Vice Presidente

DIANA

indi del Presidente

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Margheriti ed altri: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017)

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione dell'articolo 10 rinviata nella seduta pomeridiana.

Dopo che il relatore MICOLINI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 10.1, la Commissione approva l'emendamento 10.5 come da ultimo riformulato dal senatore Margheriti, al quale si sono detti favorevoli il relatore MICOLINI e il sottosegretario RICCIUTI.

Successivamente - favorevoli il relatore e il Governo - sono approvati gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4 e 10.10 dei senatori Margheriti ed altri.

Il senatore MARGHERITI illustra poi l'emendamento 10.11 sul quale intervengono per chiarimenti i senatori EMO CAPODILISTA e DIANA. L'emendamento viene quindi ritirato ed il senatore DIANA presenta l'emendamento 10.12, che, dopo la dichiarazione di parere favorevole del sottosegretario RICCIUTI e del relatore MICOLINI, viene approvato dalla Commissione.

Il comma 1 viene quindi approvato con le predette modifiche.

Il senatore MARGHERITI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, in riferimento al comma 1, lettera c), dell'articolo 10 del testo unificato dei disegni di legge n. 1017 e n. 2162, auspica che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si orienti ad approvare i disciplinari di produzione ove la resa di vino per ettaro in essi prevista non superi i 55 hl/ha per i vini rossi e rosati a DOCG, i 65 hl/ha per i vini bianchi a DOCG, i 70 hl/ha per i vini rossi e rosati a DOC, gli 85 hl/ha per i vini bianchi a DOC, i 100 hl/ha per i vini a IGT rossi e rosati, i 115 hl/ha per i vini a IGT bianchi.

(0/1017-2162/1/9)

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Il sottosegretario RICCIUTI dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione; il senatore MARGHERITI non insiste per la votazione.

Si passa all'esame del comma 2 dell'articolo 10.

Il senatore MARGHERITI illustra il seguente ordine del giorno:

La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica impegna il Ministro dell'agricoltura e delle

foreste a prevedere - nel decreto di cui al comma 2, dell'articolo 10, del testo unificato in esame, fra gli ulteriori elementi che possono essere stabiliti nei disciplinari - i seguenti:

a) la facoltà di utilizzare, in associazione alla denominazione di origine, nomi geografici o amministrativi di territori ricadenti all'interno della zona di produzione, a condizione che non ripetano il nome della denominazione di origine principale; che siano espressamente indicati in elenco positivo; che il territorio sia individuato nei suoi confini geografici o amministrativi; che il territorio abbia particolari caratteristiche storico-ambientali e rilevanza di carattere enologico; che la disciplina viticola ed enologica sia più restrittiva. Qualora il territorio della sottozona non sia individuato o individuabile per delimitazione amministrativa, esso, anche in caso di nome amministrativo, dovrà essere delimitato in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto degli usi leali e tradizionali, su cartografia 1:25.000.

Non possono essere utilizzati altri riferimenti geografici oltre a quelli espressamente previsti. La denominazione di origine non può essere ripetuta o modificata, se non espressamente previsto dai disciplinari. In conformità alla regolamentazione comunitaria, è consentito fare riferimento ai nomi aziendali o di fattorie relativi a produttori singoli o associati o a raggruppamenti di produttori od a singole vigne (seguite dal toponimo), a condizione che le uve siano state raccolte e vinificate nell'azienda o in una delle aziende se queste sono costituite da più vigneti o poderi od aziende aventi anche un unico centro di vinificazione; che il vino derivi interamente dai terreni vitali dell'azienda o delle aziende o del podere o delle vigne cui si fa riferimento; che sia stato vinificato, invecchiato ed affinato separatamente in azienda e che il nome sia riportato in modo tale da non creare confusione con i riferimenti a sottozona o ad altri nomi geografici previsti dal disciplinare;

b) le disposizioni circa le modalità di designazione e presentazione;

c) le modalità di elaborazione per i vini liquorosi, eventuali indicazioni di pratiche enologiche se diverse da quelle tradizionali disciplinate dalla legislazione vitivinicola vigente e loro limiti; l'eventuale possibilità, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, di effettuare la tradizionale pratica correttiva con mosti o vini di fuori zona, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla CEE e dal disciplinare;

d) la facoltà di adeguare la densità di piantagione, la forma di allevamento, la piattaforma ampelografica aziendale e di introdurre vitigni miglioratori, anche in tempi lunghi, ma programmati e prefissati nel disciplinare, sino alla scadenza dai quali i produttori continuano ad usufruire della DOCG o DOC;

e) l'eventuale destinazione, ai fini dell'utilizzo di nomi geografici per i prodotti da essi derivati (grappe, acquaviti di vino), dei sottoprodotti (vinaccia, torchiatura, feccia pompabile) e dei superi di resa comunque ottenuti, che vanno presi in carico negli appositi registri ai fini della loro specifica destinazione, ferma restando la resa massima di vino per unità di superficie che può avere diritto alla denominazione;

f) le modalità, le condizioni e gli eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di origine, sia per quanto riguarda l'eventuale invecchiamento o affinamento del vino, con l'osservanza della razionale tecnica enologica, sia, infine, per quanto attiene alla elaborazione di vini liquorosi, anche al di fuori della zona di origine da cui proviene il prodotto;

g) le disposizioni circa i tipi e la capacità dei recipienti, che al consumo non può superare i 5 litri per i DOCG ed i 60 litri per i DOC; le relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio, ivi compresi i dispositivi di chiusura, nonché norme atte a garantire le indicazioni relative all'annata di produzione;

h) l'uso di specificazioni aggiuntive ivi comprese «classico», «riserva», «novello» e menzioni specifiche tradizionali;

i) la conferma, se già ottenuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, della qualifica di «superiore», determinandone le condizioni;

l) la rivendicazione opzionale di differenti denominazioni di origine «controllata» per vini provenienti dallo stesso vigneto e modalità per esercitare tale opzione;

m) gli usi locali, leali e costanti, e ogni aggiornamento tecnico viticolo ed enologico utile a conferire, mantenere e migliorare l'immagine e le caratteristiche qualitative che hanno accreditato o che si presume accrediteranno maggiormente le denominazioni sul mercato;

o) le eventuali possibilità, limitazioni o divieti di utilizzare nella etichettatura menzioni facoltative della CEE.

(0/1017-2162/2/9)

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Prendono brevemente la parola sull'ordine del giorno il relatore MICOLINI ed i senatori DIANA e MARGHERITI.

Il sottosegretario RICCIUTI dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il proponente senatore MARGHERITI ribadisce la volontà di mettere ai voti il documento.

La Commissione approva quindi il comma 2, senza emendamenti, e quindi l'ordine del giorno.

Sono poi approvati il comma 3, senza modifiche e il comma 4 con l'emendamento 10.9 dei senatori Margheriti ed altri, su cui si sono detti favorevoli il sottosegretario RICCIUTI ed il relatore MICOLINI.

La Commissione successivamente approva l'emendamento 10.6 (nel quale è assorbito l'emendamento 10.7) e - dopo che è stato ritirato l'emendamento 10.8 - l'articolo 10 nel suo complesso con le modifiche predette.

Con l'emendamento 10-bis.1, proposto dai senatori Margheriti ed altri, è quindi approvato l'articolo 10-bis.

Si passa poi all'articolo 11 che viene approvato con l'emendamento 11.1, proposto dai senatori Margheriti ed altri, nel quale è dichiarato assorbito l'emendamento 11.2.

Il sottosegretario RICCIUTI e il relatore MICOLINI si dichiarano quindi favorevoli al seguente ordine del giorno, sul cui voto il proponente senatore Margheriti dichiara di non insistere:

La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, nell'approvare il comma 1 dell'articolo 11 impegna il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a prevedere nel regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la prassi dell'«audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici» come previsto dall'articolo 19, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963.

(0/1017-2162/3/9)

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Segue l'approvazione dell'articolo 12, con gli emendamenti 12.1 e 12.2 dei senatori Margheriti ed altri, e dell'articolo 13, con gli emendamenti 13.1 (nel quale è assorbito l'emendamento 13.2) e 13.3 (soppressivo dei commi 5 e 6) dei senatori Margheriti ed altri su cui è intervenuto, per chiarimenti, il senatore EMO CAPODILISTA.

La Commissione quindi approva il seguente ordine del giorno illustrato dal senatore MARGHERITI, al quale si sono dichiarati favorevoli il sottosegretario RICCIUTI e il relatore MICOLINI:

La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica auspica che gli organi di autogestione delle DOCG, DOC e IGT (i Consigli interprofessionali e i Consorzi volontari di tutela di cui ai successivi articoli 18 e 19 della presente legge) operino per costruire autonomamente le condizioni per predisporre ed istituire le schede ampelografiche da allegare alla denuncia delle superfici vitate.

(0/1017-2162/4/9)

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

L'articolo 14 è approvato con l'emendamento 14.1 dei senatori Margheriti ed altri, nel quale è dichiarato assorbito l'emendamento 14.2 del relatore MICOLINI.

Dopo aver accolto una modifica formale alla rubrica del capo V (V.1), si passa all'esame dell'articolo 15.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 15.1, interviene per chiarimenti il senatore EMO CAPODILISTA sull'emendamento 15.2 che viene poi ritirato. Segue l'approvazione degli emendamenti 15.3 (nel quale è assorbito l'emendamento 15.4), 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, dei

senatori Margheriti ed altri, sui quali si sono detti favorevoli il relatore ed il Governo.

L'articolo 15 è quindi approvato con le suddette modifiche.

Dopo l'approvazione dell'emendamento VI.1, per una modifica formale alla rubrica del capo VI, si passa all'esame dell'articolo 16.

È anzitutto approvato l'emendamento 16.1 concernente la rubrica dell'articolo.

Dopo brevi interventi del presidente MORA e dei senatori MICOLINI e CASCIA, è approvato l'emendamento 16.2 (interamente sostitutivo del comma 1) proposto dal senatore Margheriti in osservanza delle condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Successivamente la Commissione approva - favorevoli il sottosegretario Ricciuti ed il relatore Micolini - gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 (nel quale è assorbito l'emendamento 16.7 del relatore), 16.8, 16.9 (interamente sostitutivo del comma 11 in osservanza delle condizioni poste dalla Commissione bilancio) dei senatori Margheriti ed altri.

L'articolo 16 è infine approvato nel suo complesso con le suddette modifiche dopo brevi interventi, per chiarimenti, del senatore EMO CAPODILISTA, del presidente MORA e del relatore MICOLINI.

Il presidente DIANA pone quindi in votazione l'articolo 17, che risulta approvato senza modifiche.

L'articolo 18 è approvato con l'emendamento 18.1 del relatore Micolini, e 18.2, 18.3, 18.4 dei senatori Margheriti ed altri.

All'articolo 19 il presidente MORA mette in votazione gli emendamenti 19.1 e 19.2 dei senatori Margheriti ed altri e 19.3 del relatore Micolini.

La Commissione approva gli emendamenti e quindi l'articolo 19 così modificato.

All'articolo 20 il senatore DIANA - in riferimento a quanto in precedenza rilevato dai senatori Margheriti e Cascia circa l'opportunità di collocare, in sede di coordinamento, prima l'articolo sui Consorzi volontari e poi quello sui Consigli interprofessionali - propone (20.1) che la rubrica sia modificata nel senso che si indichi in essa l'attività prima dei Consorzi e poi dei Consigli: la Commissione approva.

Accolto poi l'emendamento 20.2 del senatore Margheriti, la Commissione approva l'articolo 20 così modificato e l'articolo 21 senza emendamenti.

Dopo intervento del senatore EMO CAPODILISTA, dettosi preoccupato di una disciplina eccessivamente dettagliata, e dei senatori MARGHERITI e MICOLINI, per chiarimenti, l'articolo 22, cui ribadisce il proprio favore il sottosegretario RICCIUTI, è approvato senza modifiche.

Con quattro emendamenti - due dei senatori Margheriti ed altri (23.1 e 23.3) e due del relatore Micolini (23.2 e 23.4) la Commissione approva poi l'articolo 23.

Con l'emendamento 24.1 del senatore Margheriti è approvato l'articolo 24.

Segue l'approvazione degli articoli 25 (con l'emendamento 25.1), 26 (con l'emendamento 26.1)

(La seduta, sospesa alle ore 23,05 riprende alle ore 23,25)

Si passa all'approvazione dell'articolo 27, con gli emendamenti 27.1, 27.2 e 27.3: con quest'ultimo si accolgono i suggerimenti della Commissione giustizia.

L'articolo 28 viene quindi approvato - favorevoli il relatore e il Governo - con gli emendamenti 28.1, proposti dai senatori Emo Capodilista e Lops, e 28.2, proposto dal senatore Emo Capodilista.

Con l'emendamento 29.1 del relatore - nel quale è assorbito l'emendamento 29.2 - è approvato l'articolo 29.

Segue quindi l'approvazione dell'articolo 30, senza modifiche, e dell'articolo 31 con l'emendamento 31.1.

Il presidente MORA infine rinvia il seguito della discussione congiunta alla seduta prevista per domani pomeriggio.

La seduta termina alle ore 23,40.

EMENDAMENTI
al testo unificato della Sottocommissione

**Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti
e dei vini (1017-2162)**

CAPO I

Al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme generali - classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche tipiche e ambito di applicazione».

I.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 1.

Nella rubrica dopo la parola: «Origine» abrogare la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: protetta con la parola: «tipica».

Al comma 1, abrogare la parola: «protetta».

Al comma 2, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 3, abrogare la parola: «protette».

Al comma 4, penultima riga, dopo le parole: «non possono utilizzare» inserire le parole: «Denominazioni di origine e», e dopo la parola: «geografiche», sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

1.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 2.

Nella rubrica, dopo la parola: «origine» abrogare la parola: «protette» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

2.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, prima riga, dopo la parola: «origine» abrogare la parola: «protette»; alla seconda riga, dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche»; all'undicesima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» ed aggiungere: «o di indicazione geografica tipica»; alla tredicesima riga, dopo la parola: «DOC» sostituire la: «e» con una: « , » e dopo la parola: «DOCG» inserire le parole: «e IGT.»; alla quattordicesima riga, dopo la parola: «origine» abrogare la parola: «protette».

2.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «altamente qualitativo» la seguente: «anche».

2.3 MICOLINI

Al comma 2, prima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta»; ed inserire le parole: «o l'indicazione geografica tipica».

2.4 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 3.

Nella rubrica, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

3.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, prima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette», e alla seconda riga sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

3.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, e tutte le volte che ricorrono le seguenti parole: «Indicazione Geografica Protetta» sostituirlle con le seguenti: «Indicazione Geografica Tipica».

3.3 MICOLINI

Al terzo comma, dopo le parole: «regioni determinate» aggiungere le parole: «come regolamentati dalla CEE».

3.4 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 4.

All'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano stati commercializzati da almeno 10 anni con la stessa denominazione».

4.1 MICOLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche i territori adiacenti o vicini quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali purchè i vini prodotti o commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche».

4.1.1 MICOLINI

All'emendamento 4.1.1. dopo la parola: «anche» sopprimere la parola: «i»

4.1.2. EMO CAPODILISTA

Al comma 4, prima riga, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette». Alla seconda riga dopo le parole: «origine controllata» aggiungere: «e garantita». Alla terza riga dopo la parola: «controllata» sopprimere le parole: «e garantita».

4.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «designazione e presentazione» sostituire le parole: «del DOC e DOCG» con le parole: «delle DOCG e delle DOC».

4.3 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 4, ottava riga, dopo le parole: «giustificate da» sostituire la parola: «validi» con la parola: «comprovati».

4.4

MARGHERITI

Art. 5.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «più antica», sopprimere le parole: «di una DOC o DOCG» ed inserire le parole: «ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC».

5.1MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «invecchiamento» inserire le parole: «o di affinamento».

5.2MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**Art. 6.**

Nella rubrica, dopo la parola: «vini» aggiungere la parola: «diversi».

6.1MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al secondo comma, seconda riga, dopo la parola: «di origine», sopprimere la parola: «protette».

6.2MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «sottozone» aggiungere le seguenti: «o nell'intera area».

6.3

MICOLINI

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «DOC», sostituire la parola: «individuale» con la parola: «individuata».

6.4 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, invertire le parole: «Doc e DOCG» in: «DOCG e DOC».

6.5 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, in fine aggiungere le seguenti parole: «La menzione vigna è vietata per i vini che non siano DOC o DOCG».

6.6 MICOLINI

Al comma 3, dopo la parola: «utilizzata», aggiungere: «soltanto».

6.7 MICOLINI

Art. 7.

All'articolo 7, nella rubrica, dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola «tipica».

7.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 7, comma 1, seconda riga, sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche» e alla settima riga, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 3, dopo le parole: «Denominazioni di origine» sopprimere la parola: «protetta», e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 3, dopo le parole: «differente livello» sostituire la parola: «ricorrenti» con la parola: «ricadenti».

7.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «regioni interessate» aggiungere la seguente: «e».

7.3

MICOLINI

All'articolo 7, comma 3, dopo la parola: «riferita» aggiungere le seguenti: «all'azienda agricola od».

7.4

MICOLINI

All'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «differente» con la seguente: «inferiore».

7.5

MICOLINI

All'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione».

7.6

MICOLINI

All'articolo 7, comma 5, invertire le parole: «DOC e DOCG» in: «DOCG e DOC» e così al comma 6 ed al comma 7.

Al comma 7, inoltre, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica» e così al comma 8.

7.7

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 8.

All'articolo 8, al comma 8 seconda riga sopprimere la parola: «protetta» e alla terza riga, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Al comma 9, sostituire la prima riga fino alla parola: «quando» con le seguenti: «Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono».

8.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 9.

Nella rubrica, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta».

Al comma 1, sostituire le parole: «controllata» e: «controllata e garantita» con le parole: «controllata e garantita» e «controllata».

9.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «45» con la parola: «40».

9.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «previo parere della Regione competente» la seguente: «e».

9.3 MICOLINI

All'articolo 9, comma 2, sostituire le seguenti parole: «dei vini e sentita la Regione competente» con le seguenti: «di cui all'articolo 16».

9.4 MICOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «Denominazioni di origine» sopprimere la parola: «protette» e dopo le parole: «dei vini» abrogare le parole: «e sentita la Regione competente».

9.5 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo le parole: «di origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

9.6 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

9.7 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: «protette (I.G.T.)» con le seguenti: «tipiche (I.G.T.)».

9.8 MICOLINI

Art. 10.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «alla qualità» aggiungere le seguenti: «quali, di norma, i terreni delle categorie 2 e 3, così come definite dalla Comunità economica europea».

10.1 MICOLINI

Al comma 1, lettera b), penultima riga, dopo la parola «origine» sopprimere la parola «protette» ed aggiungere «e le indicazioni geografiche tipiche» e dopo le parole «articolo 16,» sostituire le altre con le seguenti: «coadiuvata dagli organismi tecnici e dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti».

10.5 MARGHERITI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola «decennio» con la parola: «quinquennio».

10.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «chiara fama» aggiungere le seguenti: «o da un documentato parere tecnico della regione competente».

10.3 MARGHERITI, SCIVOLETTO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «commercializzato come vino» sostituire le parole: «a DOC o DOCG o IGT» con le parole: «a DOCG o DOC».

10.4**MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole delle ultime tre sigle da «per vini» fino al termine del comma con le seguenti: «Per i nuovi impasti relativi alla produzione di vino a DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro».

10.10**MARGHERITI**

Al comma 1, lettera c), quart'ultima riga sostituire le parole: «ridurre la resa ad ettaro derminabile» con le seguenti «programmare riduzioni delle rese di uva per ettaro al fine di».

10.11**MARGHERITI**

Al comma 1, lettera c), alla terz'ultima riga sostituire le parole: «denunciabile» con le parole «di vino classificabile come vino DOCG o DOC».

10.12**DIANA**

Al comma 4, lettera a), seconda riga, dopo le parole. «in materia» aggiungere le seguenti: «o da un documentato parere tecnico della regione competente».

Alla terz'ultima riga, dopo le parole «perizia giurata» aggiungere le seguenti: «o il parere tecnico della regione competente devono fare» e proseguire dalla parola «riferimento».

10.9**MARGHERITI, SCIVOLETTO**

Al comma 5, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere le parole: «e per le indicazioni geografiche tipiche».

Al comma 6, sostituire l'ultima parola con la parola: «tipiche».

Al comma 7, lettera a) aggiungere: «e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive».

10.6 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 6, sostituire la parola: «protette» con la parola «tipiche».

10.7 MICOLINI

Al comma 7, lettera e), dopo la parola «uva» aggiungere le seguenti: «e di vino».

10.8 MICOLINI

Al comma 1, nell'ultima riga, dopo «vino a», sostituire «DOC e DOCG» con «DOCG, DOC e IGT».

10.bis.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 11.

Al comma 1, settima riga, dopo le parole: «Denominazioni di origine», sopprimere la parola: «protette», ed alla riga successiva dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

Al comma 2, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

11.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1 e comma 2, sostituire le parole: protette (IGT)» con le parole: «tipiche (IGT)».

11.2 MICOLINI

Art. 12.

Alla penultima riga del comma 6, dopo le parole: «stabilendo anche» inserire la vocale: «i».

12.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

All'articolo 12, al comma 7, penultima riga, dopo la parola: «denominazioni», sopprimere la parola: «protette».

12.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO

Art. 13.

Comma 1, sostituire le parole: «DOC e DOCG» con: «DOCG, DOC»; nell'ultima riga sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

13.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

13.2 MICOLINI

Sopprimere i commi 5 e 6.

13.3 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 14.

Al comma 1, quarta riga, dopo le parole: «per vini a denominazione di origine» abrogare la parola: «protetta»;

al comma 2, seconda riga, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica» e così nell'ultima riga.

14.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 2, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

14.2 MICOLINI

CAPO V

Nella rubrica, sostituire le parole: «DOC, DOCG» con: «DOCG, DOC».

V.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «controllata o controllata e garantita» con le parole: «controllata e garantita o controllata».

Sostituire, dopo la parola: «geografica» la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

15.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo le parole: «delle uve», sopprimere le altre.

15.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO

Al comma 2, prima riga, dopo la parola: «vino», sopprimere le altre fino alla parola: «garantita» e sostituirle con le seguenti: «a denominazione di origine “controllata e garantita”, “controllata” o ad “indicazione geografica tipica”».

15.3 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO

Al comma 1 e 2, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

15.4 MICOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «Camere di Commercio», abrogare le altre fino al termine del comma.

15.5 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo le parole: «appositamente delegati», aggiungere le seguenti: «o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute».

15.6 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «di origine», abrogare la parola: «protette».

15.7 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 5, lettere a), b) e c), invertire le parole: «DOC e DOCG» in: «DOCG e DOC».

Al comma 6, dopo la parola: «geografica», sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

15.8 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 9, dopo le parole: «il regolamento», sopprimere le altre fino al comma 4;

nella penultima riga, sostituire la parola: «IGP» con «IGT».

15.9 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

CAPO VI

Sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere le seguenti: «e delle indicazioni geografiche tipiche».

VI.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 16.

Nelle rubriche, sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere le seguenti: «e delle indicazioni geografiche tipiche».

16.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Sostituire il comma 1, con il seguente: «Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 è sostituito dal "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani».

16.2

MARGHERITI

Al comma 5, dopo la lettera m), aggiungere la seguente lettera: «mm) un membro scelto fra tre designati dai Consigli Interprofessionali per le Denominazioni di origine».

16.3MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 5, alla lettera o), sopprimere le parole: «e delle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli».

Aggiungere la seguente lettera: oo) tre membri su sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli.

16.4MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 6, invertire le parole: «controllate» o «controllate e garantite».

Dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con: «tipica».

16.5MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 8, dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» e aggiungere le seguenti: «e delle indicazioni geografiche tipiche».

Alla lettera a), invertire le parole: «controllata, controllata e garantita» e sostituire la parola: «protetta» con: «tipica».

Alla lettera c), sopprimere la parola: «protetta».

Alla lettera f), sopprimere la parola: «protetta».

Alla lettera h), invertire le parole: «controllata», «controllata e garantita».

Alla lettera i), dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Alla lettera l), sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

Alla lettera m), dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

16.6 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 8, lettera a) e comma 8 lettera i), sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

16.7 MICOLINI

Dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protetta» e dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

16.8 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 11, sostituirlo con il seguente: «per le spese annuali del comitato di cui al comma 1 e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali ci si avvale dell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

16.9 MARGHERITI

Art. 18.

Al comma 1, dopo le parole: «ricadenti in più province» sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

18.1 MICOLINI

Ai commi 1 e 3 invertire le parole: «DOC, DOCG» in «DOCG, DOC».

Inoltre, sempre al comma 1, dopo la parola «origine» sopprimere la parola: «protetta».

Al comma 4, dopo la parola «origine» sopprimere la parola «protetta».

18.2 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 2, ultima riga, dopo la parola «finanziamento» aggiungere le parole: «e all'autofinanziamento».

18.3**MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**

Al comma 3, ultima riga sopprimere la parola: «protetta» e sostituire dopo la parola «geografica» la parola «protetta» con «tipica».

18.4**MARGHERITI****Art. 19.**

Al comma 1, dopo la parola «origine» sopprimere la parola «protetta» e dopo la parola «geografica» sostituire la parola «protetta» con la parola «tipica».

Inoltre, sostituire le parole dopo «tutela con» fino a «materia» con le seguenti: «l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC e IGT, nonchè compiti consultivi nei riguardi della Regione e della camera di commercio in materia di gestione degli albi dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, alla distribuzione dei contrassegni e a quant'altro di competenza delle regioni e delle camere di commercio in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica».

19.1**MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**

Al comma 1, lettera a), invertire le parole: «DOC o DOCG» in «DOCG o DOC».

19.2**MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**

Al comma 2, sostituire la parola: «prodotti» con la seguente «vini».

19.3**MICOLINI**

Art. 20.

Sostituire la rubrica con le seguenti: «(Attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali)».

20.1

DIANA

Al comma 1, dopo la parola «origine» sopprimre la parola «protetta» e dopo la parola «geografica» sostituire la parola «protetta» con la parola «tipica».

Al comma 3, lettera a), invertire le parole «DOC, DOCG» in «DOCG, DOC»;

alla lettera b), dopo la parola «origine» sopprimre la parola «protetta» e dopo la parola «geografica» sostituire la parola «protetta» con la parola «tipica».

20.2MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**Art. 23.**

Al comma 3, invertire le parole «DOC, DOCG» in «DOCG, DOC».

23.1MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Ai commi 4, 5 e 6, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

23.2

MICOLINI

Ai commi 6, 7 e 8, dopo la parola: «Geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

23.3MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: «È comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigno».

23.4

MICOLINI

Art. 24.

Ai commi 3 e 5, invertire le parole: «DOC o DOCG» in «DOCG o DOC».

24.1MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**Art. 25.**

Ai commi 1 e 2, invertire le parole: «DOC o DOCG» in «DOCG o DOC».

25.1MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**Art. 26.**

Al comma 1, penultima riga, dopo le parole: «di origine» sopprimere la parola: «protette» ed aggiungere «e delle indicazioni geografiche tipiche».

26.1MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO**Art. 27.**

All'articolo 27, nella rubrica dopo la parola: «origine» sopprimere la parola: «protette» e dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

Al comma 1, dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

Al comma 4, dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche».

Al comma 6, dopo la parola: «geografiche» sostituire la parola: «protette» con la parola: «tipiche»; inoltre, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «2 anni».

27.1 MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo «produce» inserire «, vende,» e sopprimere la «o».

27.2 MICOLINI

Al comma 4, sostituire le parole da: «stesso sia» fino alla fine del comma con le parole: «non abbia concorso nel reato»;

Al comma 5, sostituire «la reclusione» con «l'arresto» e «la multa» con «l'ammenda».

27.3 MICOLINI

Art. 28.

Al comma 1, dopo «frazione di ettaro» aggiungere «superiore a dieci are».

28.1 EMO CAPODILISTA, LOPS

Al comma 2, penultima riga, sostituire le parole: «due» e «dodici» rispettivamente con «uno» e «sei».

28.2 EMO CAPODILISTA

Art. 29.

Al comma 1, sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

29.1 MICOLINI

Dopo la parola: «geografica» *sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».*

29.2

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

Art. 31.

Al comma 3, dopo la parola: «geografica» sostituire la parola: «protetta» con la parola: «tipica».

31.1

MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, CASCIA,
SCIVOLETTO

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

378^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 16,40.***IN SEDE REFERENTE****Alliverti ed altri: Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti (2501)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente FRANZA avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, iniziato e sospeso nella seduta del 7 marzo 1991, non può aver luogo in quanto presso l'altro ramo del Parlamento, in data 6 marzo 1991, ha avuto inizio - in sede referente - l'esame di un disegno di legge avente identico oggetto (atto Camera n. 5235). Poichè la 10^a Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 3 luglio, ha chiesto il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa e a tutt'oggi non risulta che la trattazione di quest'ultimo sia proseguita in alcuna sede, ritiene opportuno che - ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento - il Presidente del Senato ne informi il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese al riguardo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

298^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Fabbi ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728

Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876)

Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033)

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)

ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 28 dicembre 1991.

Il senatore PETRARA ricorda i luttuosi eventi verificatisi a Bacoli la settimana scorsa, i quali impongono una riflessione ulteriore sul testo proposto dai relatori: l'emergenza abitativa nell'area metropolitana di Napoli non ha finora ricevuto adeguati finanziamenti, in quanto i fondi stanziati dal CIPE non hanno soddisfatto appieno le attese dei senza tetto di Napoli. Oltre alla riconsiderazione nel merito di tale aspetto, sarebbe anche necessario apprestare meccanismi procedurali tali da accelerare il più possibile l'adozione delle misure proposte: pertanto, sarebbe opportuno concordare con la Commissione VIII della Camera dei deputati l'inserimento, nel disegno di legge già approvato dal Senato, di apposite misure sull'emergenza abitativa a Napoli, eventualmente attingendo anche ai fondi ivi previsti. Concorda il senatore TRIPODI, esprimendo il timore che in caso contrario la Camera dei deputati potrebbe giovare dell'attuale pendenza del disegno di legge n. 6199, per assumersi in pieno la paternità degli interventi a favore dell'emergenza abitativa.

Il relatore BOSCO, nell'apprezzare l'intento degli interventi testè svolti, auspica che i componenti delle Commissioni ambiente di Camera e Senato raggiungano un'intesa nel senso indicato (ed a tal fine il presidente PAGANI annuncia che sottoporrà la questione al presidente dell'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati): il relatore sottolinea però che la diversità nelle forme di reperimento dei fondi va mantenuta, evitando un irrealistico tentativo di attingere per Napoli anche ai finanziamenti destinati all'area del cratere.

Il senatore INNAMORATO invita a seguire l'ordine sistematico di discussione adottato in dicembre dall'Assemblea del Senato, antepo- nendo le norme sulle zone terremotate della Campania e della Basilicata a quelle sull'area metropolitana di Napoli: a tal fine andrebbe invertito l'ordine dei titoli previsto nel testo proposto dai relatori. A tale richiesta non si oppone il relatore BOSCO.

Il relatore CUTRERA affronta la questione delle previsioni di spesa finalizzate alle opere di cui al titolo VIII della legge n. 219: in virtù di un'interpretazione abnorme, già stigmatizzata dalla Commissione d'inchiesta, sul totale di 15 mila miliardi solo 2200 sono stati destinati ad interventi per l'edilizia abitativa nell'area metropolitana di Napoli. Occorrerebbe pertanto ripristinare una corretta finalizzazione della spesa, evitando di destinare i fondi di cui al titolo VIII ad interventi diversi da quelli abitativi.

Il relatore BOSCO giudica positivamente la possibilità di riservare una quota rilevante dei fondi residui di cui al titolo VIII - attualmente

pari a 1300 miliardi – ad interventi per l'edilizia abitativa; invita però a non dimenticare le esigenze infrastrutturali connesse a tali interventi, che già in passato sono state ignorate con gravissimo nocumento per la vivibilità degli alloggi costruiti.

Il senatore SPECCHIA dichiara che il Gruppo del Movimento sociale – Destra nazionale rifiuta la logica di spesa che sottende il testo proposto: esso, come già quello approvato dall'Assemblea sulla ricostruzione abitativa nelle zone del cratere, muove da un intento elettoralistico assai più che da una corretta gestione del denaro pubblico. Nel merito, il testo proposto dai relatori contiene numerose incongruenze che non potranno non essere riviste: tra le altre, non è chiaramente definito l'ambito di competenza ministeriale, oscillante tra Dicastero per i lavori pubblici e Dipartimento per le aree urbane.

Il sottosegretario D'AMELIO ricorda che lo stralcio deciso dall'Assemblea del Senato nel dicembre scorso era ispirato alla necessità di armonizzare gli interventi finalizzati all'attuazione della legge n. 219 del 1981, e non già allo scopo di ritardarli: pertanto, il Governo reputa necessario accelerare i tempi di approvazione dei provvedimenti in esame per la ricostruzione industriale e per l'edilizia abitativa nell'area metropolitana di Napoli, anche alla luce dei tragici eventi di Bacoli. L'esigenza di parallelismo tra i provvedimenti in esame non va disattesa, pur nell'opportunità di puntualizzare meglio i meccanismi di utilizzazione dei fondi.

Il senatore GOLFARI, esaminato nei dettagli il testo-base adottato dalla Commissione, formula osservazioni complessivamente positive con riguardo al Titolo I relativo al completamento degli interventi di carattere abitativo nell'area metropolitana di Napoli, adombrando altresì la necessità di stabilire un aggancio della normativa con la situazione di emergenza determinatasi in conseguenza del luttuoso evento di Bacoli. Si tratta di un evento che, anche se non direttamente collegato agli eventi sismici del 1980-1981, richiama sicuramente l'attenzione sui non risolti e gravi problemi abitativi dell'area.

Perplessità manifesta, invece, con riguardo al titolo II concernente gli interventi nelle aree industriali. Se gli articoli 8 e 9, tesi a permettere il completamento degli interventi medesimi sono, a suo modo di vedere, condivisibili, non altrettanto favore incontrano invece gli articoli 6 e 7, nel cui ambito è prevista l'istituzione di una nuova impalcatura istituzionale – fondata su un Comitato Stato-Regioni e su un Segretariato – non giustificabile nella fase ormai terminale del processo avviato con la legge n. 219. D'altronde anche le conclusioni della Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro erano orientate ad incanalare gli interventi nell'alveo delle procedure ordinarie.

Al riguardo sarebbe inoltre opportuno un intervento chiarificatore del Governo, dato che risulta elaborata da parte del Ministro per il Mezzogiorno una bozza di disegno di legge nel cui ambito l'assetto istituzionale è sostanzialmente diverso.

Il senatore CUTRERA osserva che dinnanzi alle argomentazioni testè avanzate dal senatore Golfari, l'osservazione del senatore Innamo-

rato tesa ad invertire l'ordine dei due titoli del testo in esame, diventa di carattere sostanziale, e non più meramente formale.

Dopo aver lamentato un atteggiamento non sempre univoco del Gruppo della democrazia cristiana, sottolinea come la sua parte politica sia fortemente interessata a rompere il sistema di gestione degli interventi attualmente operante, che vede conferiti all'Agensud poteri non di sua spettanza. D'altronde non gli sembra corretto parlare di interventi in via di conclusione, poichè risultano tuttora necessari almeno sette anni di assistenza all'industria nelle aree terremotate; quanto all'obiettivo di ricondurre la gestione degli interventi alle procedure ordinarie, il testo da lui elaborato gli sembra rispondere in pieno a tali finalità, riconducendo le relative competenze nell'alveo del Ministero dell'industria.

Il presidente PAGANI, dopo aver ricordato l'urgenza di una risposta da dare all'opinione pubblica, anche in vista della ormai imminente fine della legislatura, ritiene di farsi promotore di un'iniziativa presso la Presidenza del Consiglio, tesa ad ottenere una chiarificazione circa l'orientamento del Governo nella sua collegialità, in presenza della competenza concorrente in materia di diversi Ministeri.

Si associa il sottosegretario D'AMELIO.

Il Presidente PAGANI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

247ª Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione e per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 14,35.

De Cinque ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (615)

Deputati Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (3093), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole ed in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 dicembre 1991.

Il relatore, presidente MURMURA, riassume il dibattito precedentemente svolto, rilevando che l'articolo 1 di entrambi i provvedimenti contiene una norma che consentirebbe al Ministro di grazia e giustizia di aumentare il numero dei posti di notaio messi a concorso. L'articolo 2 prevede invece in via transitoria l'uso di tale facoltà per il concorso pubblico per la nomina a notaio, bandito con decreto ministeriale 16 febbraio 1984, nel quale l'aumento del 12 per cento non ha consentito di assorbire tutti gli idonei. Al fine di fugare le perplessità avanzate nel corso del dibattito, il Ministero di grazia e giustizia ha fatto pervenire una nota, contenente informazioni sui concorsi pubblici a notaio

svoltisi successivamente al 1984, con specifico riferimento al numero dei posti messi a concorso ed a quello dei vincitori. In tale nota, si chiarisce che i posti attualmente non coperti sono circa 500, di cui 220 riservati ai candidati del concorso indetto con il decreto ministeriale 31 gennaio 1991, in fase di espletamento. Ricorda quindi che, durante la IX legislatura, la Sottocommissione ha già espresso, il 23 aprile 1986, parere contrario su un provvedimento avente contenuto analogo alla norma di cui all'articolo 1, precedentemente citato (A.S. 1474), ribadendo che non sussistono attualmente ragioni che inducano a mutare tale avviso. Propone pertanto di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole alla sola norma di cui all'articolo 2 di entrambi i provvedimenti, esprimendo invece parere contrario su quella contenuta all'articolo 1.

Si apre il dibattito.

Concordano con il relatore i senatori SANTINI e PONTONE.

Il senatore FRANCHI mantiene le proprie perplessità di fondo, già precedentemente espresse, annunciando il proprio voto di astensione.

La Sottocommissione, a maggioranza, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'articolo 2 dei disegni di legge nn. 615 e 3093 e contrario sulle norme contenute all'articolo 1 di entrambi i provvedimenti.

Deputati Mastrantuono ed altri: Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3 dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064)

Cappelli: Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale (2682)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riferisce congiuntamente il senatore ACONE, rilevando che l'articolo 1 della legge n. 533 del 1973, che ha ridisciplinato le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, ha modificato il titolo IV del libro II del codice di procedura civile, recante norme per le controversie in materia di lavoro. Per effetto di tali modifiche, la nuova formulazione dell'articolo 409 del codice di procedura civile stabilisce, tra, l'altro che le disposizioni ivi contenute si applicano anche alle controversie relative a rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, anche non a carattere subordinato. Dal momento che il processo del lavoro, strutturato per favorire il prestatore d'opera dipendente, prevede la localizzazione della competenza territoriale nel luogo ove è posta la sede del datore di lavoro, la nuova disciplina processuale risulta però più favorevole all'imprenditore, contrariamente alla intenzione del legislatore. Da ciò deriva la *ratio* dei provvedimenti in titolo, che dispongono la possibilità di radicare il giudizio nel luogo in cui è sorta

l'obbligazione, ovvero in quello in cui essa deve essere eseguita. Ciò consentirà pertanto di eliminare, ai fini della scelta del giudice competente per territorio, l'attuale discriminazione; per questi motivi il relatore suggerisce di formulare avviso favorevole, rimettendo le valutazioni di merito all'approfondimento della Commissione giustizia.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ventre: Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura (2709)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore ACONE, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (3138)

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore, senatore ACONE, illustra il disegno di legge, che intende evitare il continuo ricorso a provvedimenti specifici ed il conseguente disagio dovuto ai ritardi inevitabilmente connessi ai tempi di approvazione legislativa, proponendo di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Conviene con tale proposta il presidente MURMURA, suggerendo di condizionare il nulla-osta alla introduzione di una previsione che faccia obbligo al Governo di presentare un preciso rendiconto delle iniziative finanziate. Non ritiene infatti a tal fine soddisfacente la generica previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 1, che prevede unicamente una informativa annuale del Ministro degli affari esteri al Parlamento sulle iniziative avviate.

La Sottocommissione, all'unanimità, esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione proposta dal presidente Murmura.

Deputati Petrocelli ed altri: Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938)

Beorchia ed altri: Istituzione della soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia (370)

Carta: Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici (2683)

Vella ed altri: Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti (3052)

(Parere alla 7^a Commissione: contrario)

Illustra congiuntamente i provvedimenti il presidente MURMURA, ricordando che, il 9 maggio 1989, la Sottocommissione ha esaminato il disegno di legge n. 905, riguardante l'istituzione della soprintendenza archeologica della Maremma. Su tale provvedimento il parere è stato contrario, essendosi ritenuto inopportuno costituire nuove sovrintendenze in assenza di un provvedimento complessivo di riforma. Poichè il Governo non ha finora predisposto un disegno di legge di tale portata, il relatore suggerisce pertanto di formulare avviso contrario anche sulle iniziative in titolo.

Concordano i senatori FRANCHI e PONTONE.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità.

Murmura: Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118 e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene (3023)

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore ACONE illustra il disegno di legge e gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito, suggerendo di formulare su entrambi avviso favorevole.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Pizzo ed altri: Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057)

Callari Galli ed altri: Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche ai passaggi di cattedra (3104)

(Parere alla 7^a Commissione: contrario)

Il senatore ACONE dà conto dei provvedimenti in titolo, che hanno portata analoga al disegno di legge n. 3090, sul quale la Sottocommissione ha formulato avviso contrario all'unanimità il 20 dicembre 1991. Propone pertanto di confermare tale contrarietà anche per i provvedimenti in titolo.

La Sottocommissione concorda.

Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981)

(Parere su testo ed emendamenti alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore, senatore SANTINI, dato conto del disegno di legge, rileva che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito

dispongono la soppressione degli articoli da 1 a 7 e 9 e 10, lasciando in vita unicamente la norma di cui all'articolo 8. La norma prevede l'assunzione nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, disponendo altresì che tali norme si applicano anche ai disavanzi dell'esercizio 1991. Si tratta di un'iniziativa di importanza fondamentale ai fini della sopravvivenza delle aziende dei trasporti pubblici locali. Il relatore propone pertanto di trasmettere un avviso favorevole alla Commissione di merito, nell'auspicio che essa proceda ad un'approvazione tempestiva del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore FRANCHI, pur manifestando perplessità circa la via prescelta per ripianare la situazione finanziaria delle aziende di trasporto, esprime il proprio voto favorevole.

Contrario si dichiara invece il senatore PONTONE.

La Sottocommissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Spitella, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

MANCINO ed altri: «Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica» (3126): *parere favorevole con osservazioni.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

MANCINO ed altri: Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, Emigrazione)
(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero (1731).
- NOCCHI ed altri. - Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero (2637).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme per l'adozione di un sistema elettorale a doppio turno con premio di coalizione per la elezione della Camera dei deputati (25).
- SPADACCIA ed altri. - Riforma di tipo uninominale del sistema elettorale (61).
- DIANA ed altri. - Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con

- l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a due turni per l'elezione della Camera dei deputati (375).
- FIOCCHI e CANDIOTO. - Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2790).
 - FIOCCHI e CANDIOTO. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (2791).
 - MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926).
 - FABBRIO ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026).
 - BOSSI. - Modificazioni ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3031).
 - OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione del doppio turno, del voto di convergenza per l'indicazione delle coalizioni e la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri (3080).
 - OSSICINI e ULIANICH. - Riforma delle norme sulla elezione del Senato della Repubblica, con l'introduzione del doppio turno e del voto di convergenza per l'indicazione dei raggruppamenti e per l'ammissione al secondo turno (3081).
 - PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati (3089).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).
- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024).

- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).
- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato BALESTRACCI. - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati BORTOLAMI ed altri. - Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) (2197) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (3126).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

In sede consultiva

Esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 15

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2920) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- GUIZZI. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata (2271).
- SALVATO ed altri. - Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Torre Annunziata (1675).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati MASTRANTUONO ed altri. - Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile (3064) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAPPELLI. - Modifica dell'articolo 413 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa alle controversie derivanti dal contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale (2682).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati RUSSO ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola (2919) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CURCI e MASTRANTUONO; GARGANI ed altri. - Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore (2921) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati PAZZAGLIA ed altri. - Disposizioni in materia di notificazione dei controricorsi e dei ricorsi incidentali dinanzi alla Corte di cassazione (3059) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRERA ed altri. - Istituzione del Tribunale di Legnano (3051).
- GIUGNI ed altri. - Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra (1136).

- VENTRE. - Norme relative alla competenza del pretore in materia di produzione, propaganda e smercio di alimenti e bevande (2384).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Ordinamento della professione di statistico (278).
- VENTRE. - Norme per il completo funzionamento della pretura circondariale di Caserta e della procura della Repubblica presso la medesima pretura (2709).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (3138).

Comunicazioni del Presidente

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 10 e 16

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati TASSONE ed altri. - Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385-bis) (*Stralcio degli articoli da 1 a 18 e da 20 a 22 del disegno di*

legge n. 1385 deliberato dalla 5^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 22 novembre 1990).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).
- PECCHIOLI ed altri. - Interventi a favore della Calabria (553).
- MURMURA ed altri. - Interventi urgenti per la regione Calabria (704).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)-

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati MACCIOTTA ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonchè dei bilanci degli enti pubblici (1203-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 1203 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- VENTRE ed altri. - Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817).
- BOMPIANI ed altri. - Adeguamento delle scuole ostetriche ai nuovi ordinamenti didattici (3086).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma (3109).
- Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANIERI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3106).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PETROCELLI ed altri. - Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BEORCHIA ed altri. - Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia (370).
- SIGNORI e MERAVIGLIA. - Istituzione della Soprintendenza archeologica della Maremma (905).
- CARTA ed altri. - Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici (2683).
- VELLA ed altri. - Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti (3052).

IV. Discussione del disegno di legge:

- MURMURA ed altri. - Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene (3023).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZO ed altri. - Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057).
- SPITELLA ed altri. - Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090).
- CALLARI GALLI ed altri. - Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche ai passaggi di cattedra (3104).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANZINI ed altri. - Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del

Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 9

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione (2838).
 - Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981).
 - Fondo di solidarietà nazionale della pesca (3055).
 - Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca (3074).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 15 e 21

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge (nonchè dei voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115):
 - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
 - MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
 - MICOLINI ed altri. - Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ROSINI ed altri. - Norme concernenti l'attività di acquacoltura (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3079).

IV. Discussione del disegno di legge:

- NOCCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (2828).

Procedure informative

- Indagine conoscitiva sulle riserve idriche in agricoltura: esame di schema di documento conclusivo.
- Indagine conoscitiva sulle cause della crisi del sistema federconsortile (Federazione italiana dei Consorzi agrari e Consorzi agrari provinciali): seguito dell'audizione dei Commissari governativi della Federconsorzi.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 9 e 15,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari (1706-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GALEOTTI ed altri. - Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278).
- FOSCHI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).
- CARDINALE ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ALIVERTI ed altri. - Norme per lo stoccaggio e la distribuzione di gas di petrolio liquefatti (2501).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI. - Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione dell'ingegner Leopoldo Pirelli, presidente della Pirelli s.p.a.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1715).
- FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728*).
- AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876*).
- BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta*

pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033).

- GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981. n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).
 - PETRARA ed altri. - Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).
 - BOSCO ed altri. - Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 (3112)
- e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEGAN ed altri. - Norme-quadro in materia di speleologia (1026).
- GUZZETTI ed altri. - Norme in materia di speleologia (2727).

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (2854) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati reattivi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780).
- Deputati DONAZZON ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i procedimenti d'accusa**

Mercoledì 8 gennaio 1992, ore 10,30

Seguito dell'esame congiunto delle seguenti denunce:

- Denuncia sporta dai signori Nando dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.
- Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.
- Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spina e dal senatore Lucio Libertini.
- Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.
- Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macciotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.